

XXXVIII.

SEDUTA DI MARTEDÌ 6 LUGLIO 1948

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE CHIOSTERGI

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	897
Presentazione di disegni di legge:	
SEGNI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	897
PRESIDENTE	898
Annunzio di petizioni:	
PRESIDENTE	898
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Proroga dei contratti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione (30)	898
PRESIDENTE	898, 899, 902, 909, 913, 914, 921, 924, 929, 930, 932, 933, 934, 935
SEGNI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	898, 902, 909, 913, 921, 924, 927, 930, 931, 932, 934, 935
LECCISO	899, 903, 916
LOPARDI	899, 902, 903
GRIFONE, <i>Relatore per la minoranza</i>	901, 902, 908, 910, 927, 930, 933
DOMINEDÒ, <i>Relatore per la maggioranza</i>	901, 907, 913, 914, 919, 921, 924, 926, 927, 929, 930, 933, 934, 935
GULLO	902, 914, 922, 925, 930, 931, 933, 934, 935
COLITTO	903, 913, 914, 918
CARAMIA	905
MICELI	906, 913, 918, 932
GUI	907, 927, 931, 932, 933, 934
RICCIO	907, 914, 926
SANSONE	909, 922
CAPALOZZA	909, 918, 929, 931
CREMASCHI CARLO	911
PETRONE	915, 919
CALCAGNO	918
CLERICI	919
DAL POZZO	926, 927, 931, 933
PARRI	928, 930, 931, 932, 933, 934
SARTOR	929, 930, 932, 934

	PAG.
TOZZI CONDIVI	931
ZANFAGNINI	931
GERMANI	933
AVANZINI	934
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	911
Risultato della votazione segreta:	
PRESIDENTE	911
Interrogazioni (Annunzio):	
PRESIDENTE	935

La seduta comincia alle 16.

SULLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo i deputati De Martino Carmine e Reggio D'Acì.

(Sono concessi).

Presentazione di disegni di legge.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi onoro di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

« Abrogazione di discipline in materia alimentare »;

« Concessione della temporanea esenzione dagli oneri fiscali degli atti e contratti posti in essere per la retrocessione ai sudditi

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1948

delle Nazioni Unite dei beni da essi simulatamente trasferiti al fine di sottrarli alle misure previste dalle leggi di guerra ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questi disegni di legge, che saranno inviati alle Commissioni competenti.

Annunzio di petizioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Segretario di dare lettura dei sunti delle petizioni pervenute alla Presidenza.

SULLO, Segretario. legge:

Guglielmo Loy Donà, da Roma, chiede che la stampa abbia il riconoscimento costituzionale di quarto organo dello Stato con funzione di controllo, di divulgazione delle sentenze, di illustrazione delle leggi e di diffusione degli atti di governo. (1).

Nicola Caruso e Rocco Marzano, da Cirella (Reggio Calabria), rispettivamente presidente e segretario del Comitato « Pro Cirella », a nome del paese sprovvisto di strade (deficienza che rende anche molto irregolare il servizio postale), chiedono la costruzione di una strada di chilometri 11-12, lungo la fiumara Condonianni, in congiunzione con la statale 106 presso il ponte tra Sant'Illario dell'Jonio ed Ardore Marina e l'autonomia comunale. (2).

Il dottor ingegnere Guido Muggia, da Bologna, chiede che sia modificato l'articolo 1 della Costituzione, con l'aggiunta delle parole « e la giustizia ». (3).

Giovanni Foti, fu Antonio, da Furci Siculo (Messina), invoca l'abrogazione del decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1942, contenente norme per il funzionamento della Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria, in Messina, perché lo ritiene causa d'immiserimento dei citrattieri. (4).

Il professore Francesco Oliveri, da Milano, segretario del « Gruppo nazionale direttori didattici idonei nelle prove scritte del concorso ispettivo indetto col decreto ministeriale 12 maggio 1939 », chiede l'integrazione del decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 264 (sul ruolo organico del personale direttivo ed ispettivo delle scuole elementari) accordando precedenza — nelle promozioni per scrutinio di merito comparativo (passaggio direttori didattici grado VIII al grado VII, a norma del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960) — agli idonei del precedente concorso

di merito distinto (in misura del 50 per cento dei posti vacanti) e ai direttori didattici che abbiano superato le prove scritte nel successivo concorso indetto col citato decreto ministeriale 12 maggio 1939. (5).

Il dottor Virgilio Irmicci, da Arezzo, funzionario del Ministero dell'Africa Italiana, chiede un provvedimento che modifichi il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1947, n. 1480, recante norme sul trasferimento del personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione dell'Africa Italiana nei ruoli di altre Amministrazioni, in modo che l'esiguo numero dei funzionari del Ministero dell'Africa Italiana, che ne facciano domanda, sia sistemato presso altri Dicasteri, fino ad un tanto per cento degli impiegati del proprio ruolo, col grado già raggiunto e con l'obbligo di ritornare al Ministero dell'Africa Italiana in caso di una ripresa dell'attività coloniale. (6).

L'avvocato Francesco Sinisgalli, fu Giovanni, da Pistoia, chiede l'emanazione di una norma che ripristini la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 4 del regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970 (« Trattamento di quiescenza del personale civile dell'Amministrazione dello Stato ») che estendeva la concessione della pensione anche ai figli e alle figlie nubili maggiorenni, superstiti di impiegato, inabili a qualsiasi lavoro e nullatenenti. (7).

L'insegnante Crescenzo Napoletano ed altri, da Amorosi (Benevento), chiedono l'abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 5 del Concordato 11 febbraio 1929 fra la Santa Sede e l'Italia. (8).

PRESIDENTE. Queste petizioni saranno inviate alla Commissione competente.

Seguito della discussione del disegno di legge: Proroga dei contratti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione. (30).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge: Proroga dei contratti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione.

Chiedo al Governo se accetta che la discussione avvenga sul testo della Commissione.

SEGNI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il Governo accetta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del Capo I. Disposizioni sulla proroga dei con-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1948

tratti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione.

Si dia lettura dell'articolo 1.

SULLO, *Segretario*, legge:

« La proroga dei contratti verbali e di quelli scritti di mezzadria, di colonia parziaria e di compartecipazione con coltivatori manuali, sancita nell'articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 273, ha effetto anche nell'annata agraria 1948-49, salvo il disposto dell'articolo successivo ».

PRESIDENTE. L'onorevole Lecciso ha presentato il seguente emendamento:

« *Sostituire l'articolo col seguente:*

« La proroga dei contratti di mezzadria, di colonia parziaria e di compartecipazione con coltivatori manuali, sancita nell'articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 273, ha effetto anche nell'annata agraria 1948-49, salvo il disposto dell'articolo successivo ».

Ha facoltà di svolgerlo.

LECCISO. Questo emendamento è suggerito da motivi di forma; ma la forma è anche garanzia della legge. È avvenuto che, mentre l'articolo 1 del Regio decreto-legge 3 giugno 1944, n. 146, sanciva la proroga per i contratti agrari di affitto di fondi rustici, di mezzadria e di colonia parziaria, il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 157, aggiungeva una specificazione, e cioè: « I contratti agrari, verbali e scritti, ecc. ».

La stessa specificazione, in forma di attributo dei contratti, veniva adoperata all'articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 273, che noi oggi proroghiamo.

Ora, secondo il testo del progetto governativo, approvato dalla Commissione, la specificazione viene accentuata, e si passa così ad una vera e propria distinzione, affermandosi ch'è sancita la proroga dei contratti verbali e di quelli scritti di mezzadria. Giunti a questo punto, io ritengo sia opportuna una precisazione: la nozione del contratto è unica, ed è dettata dall'articolo 1321 del Codice civile.

La forma non costituisce un requisito del contratto, a meno che non sia prescritta dalla legge, a pena di nullità (articoli 1350-1352 del Codice civile).

Propongo pertanto con il mio emendamento che si torni alla formula tradizionale, senza specificazione di sorta, e che cioè si dica: « La proroga dei contratti di mezzadria, di colonia parziaria », ecc., abolendo la distinzione, che è ingiustificata e senza senso.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Lopardi, Mondolfo, Zampagnini, Castiglione, Simonini, Preti, Calosso, Cornia, Amadeo, Belloni, Bertinelli, Treves, hanno presentato il seguente emendamento:

« *Sostituire l'articolo col seguente:*

« La proroga dei contratti verbali e di quelli scritti di mezzadria, di colonia parziaria e di compartecipazione con coltivatori manuali, sancita nell'articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 273, ha effetto anche nella annata agraria 1948-49, fatta eccezione per i casi previsti nel citato articolo 1 del predetto decreto legislativo ».

L'onorevole Lopardi ha facoltà di svolgerlo.

LOPARDI. Onorevole Presidente, il nostro emendamento va collegato con la conseguente abrogazione dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Evidentemente, onorevole Lopardi, noi discutiamo articolo per articolo: il nesso logico e giuridico esiste.

LOPARDI. Si è creduto, da parte dei firmatari della proposta di emendamento, di aggiungere all'articolo 1 la frase: « fatta eccezione per i casi previsti nel citato articolo 1 del predetto decreto legislativo », in quanto essa porterebbe all'eliminazione dell'articolo 2, eliminazione che si rende necessaria sol che si tenga presente la dizione stessa dell'articolo 2: « ove la capacità lavorativa familiare risulti gravemente spezzata rispetto alle esigenze di coltivazione del fondo ».

Ora, qual'è la portata di questa norma? Se essa si riferisce esclusivamente alla mezzadria propria ed a quei contratti che contemplano specificamente, fra le clausole essenziali del negozio giuridico, la composizione della famiglia colonica, non c'è, allora, alcun bisogno che venga ripetuta fra le cause che escludono il diritto di proroga.

Infatti, per il contratto di mezzadria propria, l'articolo 2142 del Codice civile prevede espressamente, come parte essenziale del contratto stesso, la composizione della famiglia colonica. È ovvio quindi che, se la famiglia colonica diminuisce, per la perdita di qualche suo membro, e, conseguentemente la sua capacità lavorativa viene a scemare, è ovvio ed evidente, dicevo, che ci si trovi di fronte ad una vera inadempienza contrattuale, prevista dall'articolo primo del decreto dal 1945, che è richiamato dall'articolo 4 del decreto del 1947. Poiché pertanto tale inadempienza, essendo grave, renderebbe

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1948

possibile la risoluzione del contratto, non sarebbe logicamente, ammissibile nel tempo stesso la richiesta di proroga.

Ma se invece si intende spostare ed ampliare il concetto di capacità lavorativa della famiglia colonica ad altri contratti, come sarebbe a mio vedere, postulabile a tenore di quella che è l'ubicazione dell'articolo 2, il quale viene subito dopo l'articolo 1 (che proroga non soltanto i contratti verbali e scritti di mezzadria propria, ma anche quelli di colonia parziaria e di compartecipazione) e ribadisce che la proroga non è ammessa anche quando la capacità lavorativa familiare del colono, oltre che del mezzadro, sia insufficiente alle esigenze di coltivazione del fondo, è evidente allora che vi è qualche cosa che innova rispetto al Codice civile, perché nella colonia parziaria assolutamente non si prevede la composizione della famiglia colonica: vi è un rapporto fra il concedente e il colono o più coloni, senza tener presente la famiglia colonica. V'è allora qualche cosa che forse potrebbe essere considerato arbitrario (ma che arbitrario non è, perché siamo di fronte ad una legge eccezionale che, con la proroga, si sostituisce alla volontà delle parti, sicché si possono proporre anche altre eccezioni alla norma ordinaria) ma che certamente nella pratica darà adito a numerosissime controversie, in quanto, estendendo questo concetto della capacità lavorativa della famiglia colonica anche ad altri contratti, potranno crearsi facilmente dei pretesti da parte dei concedenti, i quali, assumendo che in qualunque contratto di concessione dei terreni a mezzadria propria, impropria e a compartecipazione valga il criterio della capacità lavorativa della famiglia colonica, diranno che essa è venuta meno o comunque è diminuita e quindi richiederanno l'applicazione della legge e il rilascio del fondo.

Si potrà obiettare che la Magistratura farà giustizia di questi pretesti; ma se è vero, come dice la relazione di maggioranza, che « lo spirito del disegno di legge che viene sottoposto all'esame del Parlamento è quello di portare un contributo per la pacificazione sociale del settore dell'agricoltura e di porre ad un tempo le premesse perché, in un'atmosfera di ordine e di operosità, si possano determinare le libere intese di parte, private e collettive, destinate ad attuare la giustizia nel lavoro dei campi », con tutte queste cause che sorgerebbero, creando naturalmente aspri contrasti fra il concedente e colui che il terreno ha in mezzadria, in colonia parziaria o in com-

partecipazione, e che sarebbero di danno specialmente ai piccolissimi mezzadri, ai piccolissimi coloni, che non possono sostenere le spese di una lite, lo spirito della legge verrebbe frustrato. Se si tenga presente, poi, che la legge innova anche in quello che è il magistrato che dovrà conoscere delle controversie, sicché tutto si restringerà nell'ambito piccolo, chiuso del mandamento delle Preture (dove è più facile al concedente che non al mezzadro arrivare ad influire, non dirò sul Pretore, ma su quelli che sono i membri privati della sezione specializzata) si vedrà quale nocumento deriverà da questa norma al mezzadro o al colono.

Quale è poi la portata, sotto altro punto di vista, dell'art. 2? Se esso si riferisse, per determinare l'insufficiente capacità lavorativa della famiglia colonica ad un qualche cosa di concreto, come dovrebbe essere, se cioè si desumesse la capacità lavorativa da quella che è la coltivazione, fatta male o in maniera insufficiente, non vi sarebbe del pari bisogno dell'articolo stesso per le ragioni dianzi dette. Se, invece, così non è, si deve ritenere che l'insufficiente capacità lavorativa della famiglia colonica venga considerata in sé e per sé, come un qualche cosa di preventivo, come un qualche cosa, per usare una frase dell'onorevole Pesenti, di virtuale, che ancora una volta darebbe adito a numerosissime liti e a pericolo di eventuali abusi.

Da quanto ho premesso, appare evidente che questo articolo 2, sotto un certo profilo, e cioè se restiamo nell'ambito delle disposizioni del Codice civile, non è affatto necessario.

Se, invece, con tale articolo, si vuole innovare, rispetto al Codice civile, nel senso che ho spiegato, esso diviene nocivo, e quindi non contribuisce alla pacificazione fra il concedente e colui che il terreno ha preso a mezzadria o a colonia parziaria come, invece, la relazione vorrebbe. Esso in definitiva, sarebbe dannoso e controproducente. Per le esposte ragioni si ritiene necessaria la soppressione di esso, modificando nel senso già esposto l'articolo 1 della legge in esame.

PRESIDENTE. È stato presentato un emendamento aggiuntivo all'articolo 1, a firma degli onorevoli Grifone, Relatore per la minoranza, Gullo, Berti Giuseppe fu Angelo e altri, del seguente tenore:

« La proroga di cui al primo comma si estende anche ai salariati agricoli a contratto annuo ».

L'onorevole Grifone ha facoltà di svolgerlo.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1948

GRIFONE, *Relatore per la minoranza*. Per le ragioni che sono state dette l'altro ieri nella discussione generale, noi riteniamo urgente che la proroga venga estesa anche ai contratti di salariato agricolo di durata annua.

La situazione della Valle padana pone con evidenza la necessità di tale proroga, onde permettere che le trattative per la stipulazione di un contratto generale per i salariati agricoli si svolgano in un'atmosfera di serenità.

Accennavo già nella discussione generale alle ragioni che giustificano tale richiesta. L'onorevole Ministro, nelle sue dichiarazioni finali, ci faceva presente non essere di competenza del suo Ministero un provvedimento di questo genere, bensì del Ministero del lavoro. Noi riteniamo che, data la urgenza di un provvedimento di questo genere, dal momento che ci troviamo a trattare di contratti agricoli, nessun principio di diritto pubblico impedisca di inserire nella legge che esaminiamo, dato il suo carattere di eccezionalità, un emendamento del genere di quello da me proposto.

PRESIDENTE. L'emendamento svolto dall'onorevole Grifone è analogo al seguente, proposto come articolo 2-bis dall'onorevole Cavallari e così formulato:

« Sono prorogati per l'annata agraria 1948-1949 i contratti dei salariati fissi.

« La proroga dei contratti di salariato non è ammessa nel caso di grave inadempienza contrattuale ».

Poiché l'onorevole Cavallari non è presente, s'intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

Prego l'onorevole Relatore per la maggioranza di esprimere il parere della Commissione su questi emendamenti.

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, per quanto riguarda il primo emendamento, quello dell'onorevole Lecciso, col quale in sostanza si esclude la menzione esplicita dei contratti scritti o verbali, io posso perfettamente convenire in linea di principio, stando al concetto civilistico del contratto, normalmente comprensivo così dell'ipotesi in cui il contratto sia stato stipulato per iscritto, come dell'altra in cui sia stato affidato alla pattuizione verbale. Nessun dubbio su ciò.

Tuttavia mi pare che in una legge come questa, che deve essere particolarmente aderente alla speciale materia, nella quale pululano le consuetudini ed è così frequente l'ipotesi delle pattuizioni verbali, la menzione

espressa dei patti verbali non sia inopportuna. Quindi, sotto questo aspetto, pur riconoscendo il motivo ispiratore dell'emendamento, preferirei, per scrupolo e per completezza, la dizione adottata dal testo governativo e fatta propria dalla Commissione.

Per quanto riguarda il secondo emendamento, esso involge una questione di sostanza: si vorrebbe far capo esclusivamente all'ipotesi prevista dal precedente decreto 1° aprile 1947, mentre il testo governativo ed il testo della Commissione escludono la proroga nel caso di insufficiente capacità lavorativa della famiglia colonica, e con ciò vengono incontro all'obiezione del presentatore. Siamo infatti in presenza di rapporti che si muovono nella sfera della mezzadria, tant'è vero che si parla della famiglia colonica come elemento essenziale del rapporto.

Risposto, sotto questo aspetto, all'obiezione del presentatore di questo emendamento, resta il problema centrale: quando in sede di proroga di rapporti scaduti si condiziona la proroga al fatto che, nell'interesse della generalità, sussista un determinato grado di capacità lavorativa, siamo fuori dell'ipotesi civilistica di inadempienza, come ho avuto l'onore di dire nella seduta di sabato scorso.

Cosicché, il richiamo al Codice civile risulta chiaramente ultroneo in questa ipotesi. Si spiega quindi perfettamente, in aderenza all'interesse della generalità, che la proroga operi, purchè questa capacità lavorativa sia preservata. L'essenziale è che, in forza dell'emendamento proposto dalla Commissione al testo del Governo, il caso in cui la proroga non sia ammessa resti limitato all'ipotesi in cui la insufficienza lavorativa sia sensibile, cioè gravemente sperequata rispetto alle esigenze di coltivazione del fondo.

Pertanto, anche questo ulteriore requisito, questa ulteriore condizione alla quale era subordinata la norma, finisce per avere un ambito così circoscritto e ristretto che io credo che, in vista dell'interesse generale, essa debba essere mantenuta. Per tale motivo devo esprimere parere sfavorevole all'emendamento svolto dall'onorevole Lopardi.

Resta il terzo emendamento, dell'onorevole Grifone, per cui la proroga si estende ai salariati agricoli a contratto annuo. A questo proposito ebbi occasione di esprimermi — io credo — con un minimo di chiarezza, osservando, nella relazione, che qui siamo in tema di proroga di rapporti di mezzadria, di colonia parziaria e di compartecipazione, cioè di rapporti associativi, cosicché non entra in giuoco il problema dell'eventuale proroga

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1948

di rapporti di lavoro in senso stretto, cioè di locazione d'opere.

E facevo osservare in tale relazione come lo stesso progetto di iniziativa comunista (a parte le ragioni di urgenza che condivido) aderiva a questo concetto, parlando di proroga dei rapporti associativi, senza menzionare affatto l'eventuale proroga in tema di rapporti di salariato fisso.

Quindi, anche nei confronti dell'emendamento dell'onorevole Grifone, per questi motivi, devo esprimere parere sfavorevole a nome della maggioranza della Commissione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro esprimerà il parere del Governo su questi emendamenti.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Quanto all'emendamento Lecciso, credo che si possa mantenere senza inconvenienti la formula della legge, che è simile a quella delle leggi immediatamente precedenti. Questo per non far temere che si sia voluto modificare il concetto nell'ambito dell'attuale proroga.

In quanto all'emendamento Lopardi, Mondolfo, Zanfagnini ed altri, mi rimetto alla Camera.

Non posso invece accettare l'emendamento Grifone, Cavallari. Si tratta di una questione completamente estranea alla presente. Il disegno di legge considera un puro contratto di associazione e non un contratto di lavoro, e non possiamo unificare i due problemi, tanto più che vi è stata una serie di controversie in Alta Italia che sono state sistemate con dei contratti collettivi con i quali si escludeva la proroga, d'accordo fra le parti. Questo è avvenuto lo scorso anno per tutta la Valle padana e quest'anno in varie vertenze a Padova, a Vicenza e in altre località del Nord Italia.

Quindi la Camera interverrebbe qui in una controversia sindacale di puro lavoro e contro stipulazioni già effettuate dalle parti, perché prorogherebbe dei contratti che non sono stati prorogati in base a stipulazioni collettive. Del resto non potrei impegnare né il Governo né il Ministro del lavoro, che è competente in questa materia: quindi mi oppongo all'emendamento Grifone e Cavallari.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori di emendamenti se li mantengono. Onorevole Lecciso?

LECCISO. Date le ragioni di opportunità esposte dal Ministro e dall'onorevole Relatore, non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Lopardi ella insiste nel suo emendamento?

LOPARDI. Insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Grifone?

GRIFONE. Insisto.

PRESIDENTE. Non essendo presente l'onorevole Cavallari, il suo emendamento si intende decaduto.

Pongo in votazione l'emendamento degli onorevoli Lopardi e altri:

« Sostituire l'articolo 1 col seguente:

« La proroga dei contratti verbali e di quelli scritti di mezzadria, di colonia parziaria e di compartecipazione con coltivatori manuali, sancita nell'articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 273, ha effetto anche nella annata agraria 1948-49, fatta eccezione per i casi previsti nel citato articolo 1 del predetto decreto legislativo ».

Ricordo che il Relatore di maggioranza non accoglie l'emendamento, mentre il Governo si rimette alla Camera.

(Dopo prova e controprova non è approvato).

Poiché l'emendamento dell'onorevole Grifone è aggiuntivo, debbo ora porre in votazione l'articolo 1.

GULLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLO. Poiché è stata proposta la soppressione dell'articolo 2, riterrei opportuno che, ponendosi in votazione l'articolo 1, si sopprimessero le parole: « salvo il disposto dell'articolo successivo »; non si pregiudicherebbe, in tal modo, la proposta di soppressione dell'articolo 2.

PRESIDENTE. In sede di coordinamento, qualora l'articolo 2 fosse soppresso, è evidente che non avrebbero nessuna ragione d'essere le parole: « salvo il disposto dell'articolo successivo ».

Pongo in votazione l'articolo 1:

« La proroga dei contratti verbali e di quelli scritti di mezzadria, di colonia parziaria e di compartecipazione con coltivatori manuali, sancita nell'articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 273, ha effetto anche nell'annata agraria 1948-1949, salvo il disposto dell'articolo successivo ».

(Dopo prova e controprova, è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Grifone, non accettato né dalla Commissione, né dal Governo:

« La proroga di cui al primo articolo si estende anche ai salariati agricoli a contratto annuo ».

(Dopo prova e controprova, non è approvato).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1948

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.
SULLO, *Segretario*, legge:

« La proroga non è ammessa, oltre che nei casi indicati nel citato articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 273, quando la capacità lavorativa familiare risulti gravemente sperequata rispetto alle esigenze di coltivazione del fondo e l'altra parte abbia dato o dia tempestiva disdetta nel corso dell'anno agrario 1947-48.

« L'insufficiente capacità lavorativa non è, tuttavia, di ostacolo alla proroga se il mezzadro o il colono s'impegna entro trenta giorni ad integrare stabilmente la constatata sperequazione. In ogni caso, il mezzadro o il colono ha diritto alla proroga qualora non venga sostituito da altro mezzadro o colono entro due mesi dalla data della presente legge ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Lopardi, Mondolfo, Zanfagnini, Castiglione, Simonini, Preti, Calosso, Cornia, Amadeo, Belloni, Bertinelli, Treves, hanno proposto di sopprimere l'articolo .

L'onorevole Lopardi ha facoltà di svolgere l'emendamento.

LOPARDI. Alle ragioni espresse nello svolgere l'emendamento all'articolo 1 aggiungo la considerazione, che, fra l'altro, l'articolo 2 è di difficilissima applicazione pratica, se si tenga presente il capoverso: « L'insufficiente capacità lavorativa non è tuttavia di ostacolo alla proroga se il mezzadro o il colono si impegna entro 30 giorni ad integrare stabilmente la constatata sperequazione ». Qual'è la portata di questo capoverso? Come si integra una famiglia colonica? Come si integra la capacità lavorativa rispetto a quella che è la produzione? Tutt'al più si potranno assumere dei braccianti, ma tutto questo non è proprio della mezzadria. E soprattutto valga la considerazione che costringere un mezzadro ad assumere salariati fissi, dando loro l'abitazione e tenendoli presso di sé, significa produrre un nocumento proprio ai piccoli mezzadri e ai piccoli coloni, che non hanno la possibilità materiale di assumersi questo onere, cioè a coloro che la legge vorrebbe tutelare.

Questa è un'altra considerazione, per la quale io penso debba essere soppresso l'articolo 2.

PRESIDENTE. L'onorevole Colitto ha presentato i seguenti emendamenti:

« Nel primo comma sostituire alla parola: familiare, le seguenti: della famiglia coloni-

ca; alle parole: l'altra parte, le parole: il concedente, e sopprimere le parole: o dia ».

« Sopprimere il primo periodo del secondo comma ».

« Nel secondo periodo, alle parole: dalla data della presente legge, sostituire le parole: dal rilascio dell'immobile da parte del mezzadro o del colono, a meno che non ricorrano i casi di cui alla lettera a) e b) dell'articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 273 ».

L'onorevole Colitto ha facoltà di svolgere i suoi emendamenti.

COLITTO. L'articolo 2 di questo disegno di legge prevede un altro caso, che si aggiunge a quelli indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 273, nel quale si ritiene che sia opportuno negare il diritto alla proroga. Il diritto alla proroga non è consentito — è scritto nell'articolo 2 — « quando la capacità lavorativa familiare risulti gravemente sperequata rispetto alle esigenze di coltivazione del fondo e l'altra parte abbia dato o dia tempestiva disdetta ». Nulla da dire, a mio avviso, circa il merito della norma, che sembrami opportuna. I miei emendamenti riguardano solo la sua forma. Io ho proposto e propongo che, tenendosi presenti gli articoli 2142 e 2141 del Codice civile, là dove si parla di capacità lavorativa « familiare », più esattamente si parli di capacità lavorativa della « famiglia colonica » e là dove si dice: « l'altra parte », si dica: « il concedente ».

Ho chiesto, poi, che si sopprimano nel primo comma le parole: « o dia », perché non arrivo a comprendere come si possa praticamente attuare questa parte della disposizione di legge, di cui ci stiamo occupando, nel mese di luglio del 1948, nel quale io ho l'onore di parlarvi, o dopo. L'articolo 2143 del Codice civile stabilisce che « la disdetta deve essere data sei mesi prima della scadenza del contratto ». Ora, i contratti agrari — noi lo sappiamo — scadono alla fine della raccolta dei frutti, cioè in agosto o, al massimo, entro settembre. È evidente, quindi, che, se la disdetta deve essere data sei mesi prima della scadenza del contratto, oggi o è stata data o non può più esser data. Io comprendo, perciò, che si possa mantenere la formula: « abbia dato tempestiva disdetta »; ma non comprendo come si possa mantenere la formula: « o dia tempestiva disdetta ». Se la disdetta deve esser data, come dianzi ricordavo, a norma dell'articolo 2143 del Codice civile,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1948

« sei mesi prima della scadenza del contratto » non è possibile pensare più a disdette che possano essere ancora date. Di qui l'emendamento. Mi si potrebbe obiettare che la sperequazione può anche accadere che si verifichi durante l'annata agraria 1948-49. È esatto; ma allora io non comprendo che cosa significhi quel « tempestiva » che nel comma si legge. Bisognerebbe evidentemente stabilire nella legge il termine entro il quale il colono dovrebbe lasciare il fondo e prima del quale la disdetta dovrebbe essere data. Quel « tempestiva », così come lo si legge nel comma, non si riallaccia, per la determinazione del termine entro il quale la disdetta deve essere data, ad alcuna disposizione del Codice civile o ad alcun patto collettivo vigente.

Ho chiesto pure la soppressione del primo periodo del primo capoverso dell'articolo 2. Questo primo periodo è nel disegno di legge così redatto: « L'insufficiente capacità lavorativa non è tuttavia di ostacolo alla proroga, se il mezzadro o il colono s'impegna entro trenta giorni ad integrare stabilmente la constatata sperequazione ». Se la norma dovesse essere approvata, io non userei le parole « ad integrare stabilmente la constatata sperequazione », perché non credo che sia felice l'espressione: « integrare una sperequazione », in quanto se la sperequazione c'è, bisogna eliminarla, ma le altre: « ad eliminare la constatata sperequazione ». Ma non credo che la norma possa essere approvata.

Non intendo richiamare qui il disposto dell'articolo 2142 del Codice civile, secondo cui la composizione della famiglia colonica non può essere modificata senza il consenso del concedente. Riallacciandomi a quello che poco fa ha detto il collega Lopardi, io penso che la disposizione sia di difficilissima attuazione, per cui ove la si applicasse, sarebbe distrutta quella che è la finalità di tutto l'articolo 2. Pensate. Si inizia una lite da parte del concedente, che dà la disdetta, assumendo che il mezzadro (o il colono) non ha, nella sua famiglia una capacità lavorativa tale da potere soddisfare le esigenze della coltivazione del fondo. Il colono resiste. Passa così del tempo, perché occorre pur accertare se esiste o non esiste la lamentata sperequazione. Quando si sarà fatto l'accertamento e si sarà constatato che la sperequazione c'è, allora il colono o il mezzadro dicono al giudice che si impegnano ad eliminare la sperequazione. E se non mantengono poi l'impegno? Evidentemente il concedente deve di nuovo riprendere il giudizio, provare che il colono o il mezzadro non hanno mantenuto fede al-

l'impegno assunto e cercare di ottenere lo sfratto. Ma, mentre tutto questo si fa, egregi, colleghi, l'anno agrario colonico passa ed il colono, pur non avendone il diritto, resta nel fondo.

Ecco perché a me pare che il primo periodo del primo articolo, pure essendo chiaro e preciso nella sua finalità, non possa essere mantenuto per la parte nella quale mi sono soffermato; perché è di difficile, se non di impossibile attuazione.

Una voce all'estrema sinistra. Conviene sopprimerlo.

COLITTO. Ho anche proposto un emendamento all'ultima parte del secondo comma. Insisterò sull'emendamento, a meno che la Commissione non elimini il dubbio che è sorto nella mia mente leggendo la norma.

Il secondo periodo del comma dichiara: « In ogni caso, il mezzadro o il colono ha diritto alla proroga qualora non venga sostituito da altro mezzadro o colono entro due mesi dalla data della presente legge ». Se ho bene compreso la finalità della disposizione è nel desiderio del legislatore di riconoscere il diritto di proroga al colono, anche se sussiste quella tale sperequazione, di cui si parla nel precedente comma, se, entro un determinato termine, il concedente non pone al posto del colono o mezzadro precedente un nuovo colono o un nuovo mezzadro. Ma, da quando deve decorrere il periodo di tempo, entro il quale il concedente deve porre al posto del primo colono o del primo mezzadro il secondo? Non può, a mio avviso decorrere dall'entrata in vigore della legge; ma dal giorno, in cui il precedente mezzadro o il precedente colono ha rilasciato il fondo. Come può il concedente sostituire al precedente colono il nuovo entro i due mesi dall'entrata in vigore della legge, se prima dei due mesi non si verificheranno le condizioni volute dalla legge? È necessario che il colono (o il mezzadro) rilasci il fondo. Da quel momento decorre il periodo di tempo, entro il quale il concedente deve provvedere alla sua sostituzione. Si intende bene poi, che la disposizione si applicherà a meno che non ricorrano i due casi, di cui alla lettera a) e b) dell'articolo 1 del decreto legislativo 1 aprile 1947, perché lo sfratto al colono o al mezzadro può essere determinato non soltanto dall'accertata sperequazione nella coltivazione del fondo, ma anche a volte — e insieme — dal desiderio del concedente (come dice l'articolo 1, lettera a) di voler coltivare direttamente il fondo, e può derivare anche dal desiderio del concedente (come dice l'articolo 1, lettera b) di voler

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1948

compiere nel fondo radicali trasformazioni agrarie.

Ora, se anche ci fosse la sperequazione di cui si è parlato, ma il concedente facesse la dichiarazione, di cui al ripetuto articolo primo, la proroga non potrebbe evidentemente essere concessa.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento proposto dall'onorevole Caramia, del seguente tenore:

« *Inserire, dopo il primo comma, il seguente:*

« La proroga altresì non è ammessa:

1°) quando voglia il concedente adottare una nuova forma di conduzione del podere;

2°) quando venga modificata la consistenza del fondo con acquisti, trasferimenti od altro, in modo che l'efficienza lavorativa della famiglia colonica ne risulti inadeguata;

3°) quando il concedente voglia compiere radicali ed immediate trasformazioni agrarie, la cui esecuzione sia incompatibile con la prosecuzione del rapporto;

4°) quando si siano verificati fatti gravi, che abbiano turbato la reciproca fiducia e siano tali da escludere il perdurare della collaborazione fra il concedente ed il colono ».

L'onorevole Caramia ha facoltà di svolgerlo.

CARAMIA. L'articolo 2 può essere accettato, ma c'è una parte aggiuntiva sulla quale io richiamo l'attenzione della Camera, perché ci sono delle situazioni che hanno un carattere specifico, su cui è bene che il legislatore dica la sua parola. Il testo aggiuntivo da inserirsi al primo comma dell'articolo 2 è così concepito: « La proroga altresì non è ammessa quando voglia il concedente adottare una nuova forma di conduzione del podere ».

SANSONE. L'eufemismo è grazioso.

CARAMIA. E ciò per ragioni di convenienza e di opportunità che dovranno essere valutate dal magistrato, il quale dovrà decidere. Dico di convenienza e di opportunità, perché, trattandosi di un contratto di collaborazione tra capitale e lavoro, può esservi un certo momento in cui il concedente non sia più nella condizione di collaborare, o di sorvegliare ecc., per ragioni di salute ecc.

Ora, in questo caso, il tipo di conduzione può essere mutato nel senso, che dal contratto associativo si può passare senz'altro a quello di fittanza.

Ora, questo potere discretivo (si capisce, senza ledere gli interessi del mezzadro) deve

essere tenuto nel dovuto conto, e specialmente per quelle conclusioni alle quali pervenni l'altro giorno nella discussione generale della legge, quando feci presente che nel Mezzogiorno vi è un tipo di mezzadria, che non si identifica affatto con quella marchigiana, toscana o della Valle padana.

Da noi ci sono dei complessi poderali di migliaia di ettari, che vengono dati, si dice, a mezzadria; ma la denominazione non è esatta. Prevale piuttosto il concetto dell'impresa agraria, per cui non vi è semplicemente l'assorbimento della mano d'opera del gruppo familiare, vi è la necessità di assorbirne altra dal mercato bracciantile.

Per questo tipo di conduzione, ho chiesto la modifica, anzi la norma aggiuntiva dell'articolo 2, ed a tal'uopo mi permetto di far osservare che bisognerebbe, per lo meno, riconoscere al proprietario questa facoltà di rescindere questi grossi contratti, magari stabilendo un limite di superficie per fare una distinzione tra mezzadrie vere e proprie ed imprese agrarie.

Non intendo occuparmi della piccola mezzadria che raggiunge i 4 o 5 ettari, ma della grossa, che va dai cento ettari in su (*Commenti all'estrema sinistra*).

Questa limitazione di superficie determinerebbe la possibilità di creare anche una condizione di più ampia sistemazione di famiglie coloniche e di dar vita alla piccola affittanza, con evidenti vantaggi economici e sociali a favore dei contadini, che hanno, come suol dirsi, fame di terra.

Ho chiesto poi che la proroga non sia ammessa quando venga modificata la consistenza del fondo con acquisti, trasferimenti o altro, in modo che l'efficienza lavorativa della famiglia colonica risulti inadeguata ai bisogni culturali del podere.

Durante il periodo passato si adottava in proposito il concetto degli « stralci parziari »; noi non possiamo ritornare a quel sistema. Dobbiamo adottare la norma per la quale, nei casi in cui un'azienda subisca un'amplificazione, o per effetto di trasferimenti oppure di donazioni, e le necessità culturali tecniche della quota già ceduta in mezzadria e di quella aggiuntiva esigano una unità di indirizzo, specie per aumentare il potenziale produttivo del fondo, non si debba consentire la proroga ed il proprietario debba, invece, acquistare la piena disponibilità dei suoi poderi.

Altrettanto va detto allorché il concedente voglia compiere radicali ed immediate trasformazioni agrarie, la cui esecu-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1948

zione sia incompatibile con la prosecuzione del rapporto contrattuale iniziale, ma già prorogato.

Se noi parliamo con tanta insistenza di trasformazioni agrarie della nostra terra, e ne sosteniamo la necessità, appare logico che occorra rinnovare tutte le cause, che possano impedirla o ritardarla, anche se esse trovino la loro sanzione in una legge eccezionale di emergenza, come potrebbe essere quella attuale, che stiamo discutendo. Ora, in questi casi, la trasformazione deve essere immediata (in modo che non si pensi che possa essere un pretesto per non concedere la proroga) e deve soprattutto essere sostanzialmente diretta ad aumentare il potenziale produttivo del fondo. Infine, quando si siano verificati fatti gravi che abbiano turbato la reciproca fiducia e siano tali da escludere il perdurare della collaborazione tra concedente e colono, la proroga deve essere negata. Non lo consente la natura giuridica del contratto, che per quanto i giuristi l'abbiano definito collettivo, pur tuttavia poggia su di un elemento fondamentale che è il rapporto di reciproca fiducia. (*Interruzione al centro*).

Se questa fiducia viene vulnerata da un fatto delittuoso, che può essere di indole penale oppure di carattere civilistico, e se i presupposti logici e necessari della contrattazione ne restano influenzati a tal guisa per cui ogni collaborazione si renda impossibile, la inevitabile soluzione alla quale dovrà pervenirsi non può essere altra che quella della risoluzione del contratto. (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

Io chiedo quindi che la mia aggiunta al testo proposto sia accettata.

PRESIDENTE. L'onorevole Miceli ha proposto il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo 2:

« Nei contratti di mezzadria classica la proroga non è ammessa quando sia sopravvenuta una grave diminuzione della capacità familiare colonica, sì da renderla notevolmente sperequata rispetto alle esigenze culturali del fondo e l'altra parte abbia già dato tempestiva regolare disdetta prima della data della presente legge.

« In tal caso il mezzadro che intenda valersi del diritto alla proroga, dovrà assumere, davanti alla Commissione di cui all'articolo 3, formale impegno di integrare nel modo più conveniente la mano d'opera supplementare necessaria, dando facoltà al concedente di provvedere direttamente ed in danno, in caso di inadempienza.

« L'insufficiente capacità lavorativa non è tuttavia di ostacolo alla proroga, se il mezzadro non sia stato o non venga sostituito da altro mezzadro, entro due mesi dalla data della presente legge.

L'onorevole Miceli ha facoltà di svolgerlo.

MICELI. Questa proposta sostitutiva dell'articolo 2 è subordinata all'accettazione della proposta soppressiva fatta dal collega onorevole Lopardi, alla quale noi pienamente aderiamo.

Tale proposta subordinata da noi formulata, si basa sulle seguenti considerazioni. All'inizio è stato precisato che la limitazione apportata all'articolo 2 debba semplicemente riferirsi ai contratti di mezzadria classica. È da notarsi anzi che ciò era stato già in un primo momento accettato anche dalla maggioranza dalla Commissione, la quale poi, più tardi ritornò sul proprio divisamento: sostenendo che era superfluo dichiararlo espressamente giacché, quando si parla di famiglia colonica, è in ciò implicito trattarsi di mezzadria classica.

Ma allora, se deve valere questo criterio, sarà facile osservare che anche la parte riguardante la proroga della tregua mezzadrile, della quale pure è stata fatta esplicita menzione, è superflua, in quanto implicita nella parte prima che proroga il termine dei contratti: e ciò è stato affermato dallo stesso onorevole Ministro. Io penso d'altronde che, essendo oltre a tutto questi casi alquanto numerosi, sia assolutamente necessario limitarli, se non altro, alla mezzadria classica, così come la Commissione era originariamente d'accordo di fare.

Si era anche rimasti d'accordo, in sede di Commissione, di accedere ad un altro concetto, quello della sopravvenuta grave diminuzione della capacità familiare, così da limitare i casi in cui il concedente possa chiedere l'applicazione della proroga a quelli di evenienze sopravvenute in questa annata, in modo da non riferirsi alle condizioni di altre annate. Sicché, se anche in altre annate vi era insufficienza, questa della presente annata non doveva essere portata come motivo per non far fruire della proroga i concessionari. Questa era una seconda limitazione che la Commissione in linea di massima aveva accettato.

Per la prima parte della proposta sostitutiva credo di aver finito. Per la seconda parte dirò che è già stato osservato in seno alla Commissione quale è lo scopo di questo articolo: cioè quello di agevolare i mezzadri

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1948

e i compartecipanti a mezzo della legge di proroga, senza per questo dar motivo di danno alla produzione. Orbene, quando il mezzadro o il colono, in modo efficiente ovvia praticamente alla possibilità di danni alla produzione, credo che i motivi che hanno ispirato l'articolo 2 rimangano rispettati. Ed è per questo che nel secondo capoverso è data la possibilità al mezzadro e al colono, anche quando sia intervenuta una diminuzione della capacità lavorativa familiare, di integrarla in modo che la produzione non abbia ad essere danneggiata. Trattandosi di una legge che ha carattere provvisorio, non si pensa di integrarla stabilmente, modificando la composizione della famiglia colonica — il che sarebbe anche difficile, perché modificare stabilmente la composizione della famiglia colonica molte volte non dipende dalla buona volontà del colono, ma da condizioni obiettive che non si possono cambiare — ma operando quelle modifiche ed assunzioni tali che la produzione del fondo non abbia a subirne danno.

Ma questa non è una promessa platonica del mezzadro, ma una promessa e un impegno che lo stesso prende davanti alla Commissione, e il cui mantenimento è reso tassativo col dare al concedente la facoltà di intervenire, direttamente per ovviare a questa mancanza di manodopera, nel caso che il colono e il mezzadro non lo facciano, attribuendone per intero la spesa a carico del mezzadro o del colono stesso.

Quindi, se lo scopo dell'articolo 2 era quello di non danneggiare la produzione, e coll'articolo 2 non si volevano aprire le maglie per cercare di non far fruire della proroga diversi coloni e mezzadri, riteniamo che questa proposta di modifica debba essere accettata.

Il terzo capoverso riproduce interamente quanto è stato stabilito dal disegno di legge, modificando semplicemente il termine a due mesi, invece di quello proposto dal disegno di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Gui ha presentato il seguente emendamento:

« All'articolo 2, primo comma, dopo le parole: risulti gravemente sperequata, aggiungere: in meno ».

Ha facoltà di svolgerlo.

GUI. Contro tutte le intenzioni sia della maggioranza che della minoranza, come del provvedimento ministeriale, dalla lettera con cui è stato stilato l'articolo 2 della Commissione, può risultare che sia ammesso il prov-

vedimento di disdetta anche quando la famiglia colonica risulti sperequata in più, perché il termine rimane equivoco. Per togliere questo equivoco aggiungo sperequata « in meno », per riportare la lettera nello spirito della legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Riccio ha presentato il seguente emendamento:

« Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Nei casi, di cui al primo capoverso, lettera a), dell'articolo 1 ed all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo surrichiamato, la proroga è concessa, anche quando proprietario del fondo sia divenuto, per atto tra vivi di data posteriore al contratto mezzadrale o di affitto, un coltivatore diretto ».

Ha facoltà di svolgerlo.

RICCIO. L'emendamento risponde a questo quesito: se, in corso di proroga, il fondo è venduto, il nuovo acquirente, anche se coltivatore diretto, può negare la proroga?

La questione è sorta. Non doveva sorgere, perché di già dagli articoli 1599 e 1630 del Codice civile si poteva trarre una conclusione favorevole alla tesi che io sostengo; ma giacché in giurisprudenza si è verificato, purtroppo, soprattutto da parte delle Commissioni dell'Italia meridionale, e mi riferisco specialmente a quella Santa Maria Capua Vetere, che si è negata la proroga o addirittura si è arrivati ad interrompere la proroga che già aveva avuto inizio, allora crederei opportuno che si ponesse nella legge questo principio, che si affermasse, attraverso l'introduzione nella legge di un ultimo comma, questo principio, per evitare non già soltanto quello che si è verificato in rapporto ai contratti di mezzadria, ma anche in rapporto ai contratti di affitto, perché anche riguardo ad essi si è incorsi nello stesso errore.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Relatore per la maggioranza di esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti presentati.

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Per quanto riguarda l'emendamento soppressivo dell'onorevole Lopardi all'articolo 2, devo riferirmi alle considerazioni che ho svolto precedentemente, quando ho difeso il testo del secondo comma dell'articolo 1.

Tuttavia, siccome riconosco la fondatezza del criterio ispiratore, per cui, da parte del proponente, si guarda alla mezzadria classica, alla mezzadria propria, per venire incontro a questa esigenza, in coerenza di quanto già dicevo a proposito dell'articolo 1 e in coerenza

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1948

di quanto ho detto nella relazione scritta, così come era stato già preannunciato nel dibattito orale in Commissione, propongo che là dove si parla di mezzadri o coloni, si dica esclusivamente mezzadri, depennando le parole « o coloni ».

Per quanto riguarda gli emendamenti dell'onorevole Caramia, io devo considerare che le ipotesi in essi contemplate o rientrano nelle norme dell'articolo 1 della legge del 1947 e nelle norme dell'articolo 4 della legge del 1945, e allora sono già soddisfatte; o se ne allontanano, e non appaiono, ad avviso della maggioranza della Commissione, degne di ulteriore soddisfacimento. E per questo esprimo parere sfavorevole all'accoglimento.

Per quanto riguarda l'emendamento dell'onorevole Riccio, devo dire che il concetto ispiratore è sano, ma nella sostanza trova espressione ed accoglimento in una considerazione approfondita della lettera a) dell'articolo 1 della legge 1947; e sotto questo aspetto lo ritengo ultroneo, e non esprimerei parere favorevole per un esplicito accoglimento.

L'emendamento Cavallari è stato superato, per quanto riguarda l'articolo 2-bis.

Restano gli emendamenti aggiunti durante questo dibattito, emendamenti che sono arrivati all'ultima ora, affaticando la Commissione, il Governo e l'Assemblea.

Cominciamo dagli emendamenti Colitto. Per quanto concerne le modifiche formali, la Commissione accetta che alla parola « familiare » si sostituiscano quelle « della famiglia colonica »; e alle parole « l'altra parte » si sostituiscano le altre « il concedente ». Tuttavia, in armonia a quanto detto poco fa, osservo che dovrà dirsi « famiglia mezzadrile » e non « colonica ».

Viceversa, per quanto riguarda la proposta sostanziale di depennare l'ipotesi per cui si menziona il congiuntivo presente dopo il congiuntivo passato, cioè si toglie « e dia. disdetta » dopo aver detto « o abbia data », io devo mantenere il testo della legge, perché è evidente il significato della possibilità nascente dopo l'applicazione della legge, nel mentre il fatto che poi si menziona la tempestività del termine ai fini della ipotesi di disdetta, si spiega perfettamente in relazione ai casi di termini non ancora scaduti.

Per quanto riguarda la proposta di sopprimere il primo periodo del secondo comma, sono contrario per una ragione intrinseca e sostanziale, in quanto i dibattiti in Commissione posero in evidenza la opportunità reale di quella innovazione, la quale porta seco

delle ragioni sociali oltre che giuridiche, e devo essere coerente al deliberato della Commissione.

Per quanto concerne l'ultima proposta per cui si sposta il « *dies a quo* », la decorrenza iniziale del termine, devo esprimere parere sfavorevole, perché, per le esigenze tecniche particolari del rapporto di mezzadria, è necessario, ai fini della sana conduzione agricola, che prima dell'inizio della nuova annata agraria il mezzadro sostituito al precedente abbia già la possibilità concreta di iniziare i lavori. Quindi vi è qui una necessità tecnica perentoria che ispira la ragione giuridica.

E per questo aspetto devo essere contrario.

Resta l'emendamento sostitutivo dell'onorevole Miceli, a proposito del quale dirò che, per quel che concerne il presupposto della mezzadria classica, ho già risposto precedentemente.

Per quanto riguarda la proposta di limitare le disdette a quelle date prima della data di applicazione della presente legge, devo essere contrario per gli stessi motivi precedentemente esposti.

Per quanto concerne poi la possibilità di integrare la capacità lavorativa della famiglia colonica mediante assunzione di mano d'opera supplementare necessaria, ci poniamo fuori dal concetto ispiratore della norma, come è stato ampiamente detto nei dibattiti in Commissione e come è confermato nella relazione. E per questo aspetto devo esprimere parere sfavorevole all'emendamento. (*Interruzione all'estrema sinistra*).

Per quanto riguarda la menzione che il presentatore vorrebbe aggiungere, secondo cui la incapacità o insufficienza lavorativa dovrebbe essere sopravvenuta, io mi permetterò di ricordare che nei dibattiti in Commissione, dinanzi al testo proposto da alcuni commissari, per cui si parlava solamente di ipotesi di sopravvenienza, si adottò il testo più largo, per cui si doveva contemplare ogni ipotesi in cui risultava una insufficienza lavorativa sensibile o grave rispetto alle esigenze di coltivazione del fondo.

Per quanto riguarda infine l'emendamento dell'onorevole Gui, nessuna difficoltà ad accettarlo, in quanto esso risponde evidentemente allo spirito della legge.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Ministro di esprimere il parere del Governo in merito agli emendamenti.

GRIFONE, *Relatore per la minoranza*. Chiedo di parlare come Relatore di minoranza.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1948

PRESIDENTE. In questa sede, trattandosi di articoli, ella può esprimere il suo pensiero personale, perché la relazione ha valore in quanto riguarda il complesso della legge e non i singoli articoli. Comunque, potrà fare una dichiarazione di voto.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Passo brevemente in rassegna i vari emendamenti.

Sull'emendamento Lopardi mi ero espresso in precedenza a proposito della soppressione dell'ultima frase dell'articolo 1, e non mi ripeto; mi rimetto alla Camera. Tuttavia accedo alla proposta della Commissione di limitare l'articolo 2 alla mezzadria classica, modificando quindi lo stesso articolo 2 come il Relatore ha proposto. Questo per togliere quelle obiezioni derivanti dalla comprensione in questo articolo 2 di forme diverse di contratti.

Respingo l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Caramia. Su questo mi sono già espresso durante la discussione generale. Ritengo inutile ripetere: specialmente l'ultimo punto di questo emendamento escluderebbe la proroga stessa, l'annullerebbe completamente.

Sull'emendamento dell'onorevole Riccio Stefano debbo osservare che praticamente esso non sarà operante, in quanto è ormai imminente il termine per dare le disdette, che anzi in alcune regioni è già decorso e in qualche regione sta per scadere. Praticamente l'emendamento non potrebbe avere che un valore simbolico, ma non pratica applicazione. Mi rimetto alla Camera per quello che vorrà fare.

Accetto l'emendamento Gui, che corrisponde al concetto del progetto ministeriale e, del resto, al concetto sebbene non espresso, della Commissione. Quindi è una chiarificazione e mi pare però opportuna.

Per gli emendamenti Colitto e Miceli, mi rimetto a quello che ha detto il Relatore. Parlare di sopravvenuta grave diminuzione della famiglia nel momento in cui praticamente le disdette sono già quasi tutte date e poche quelle che si dovranno dare, e riferirsi quindi ad un fatto futuro, mi pare che sia incongruente con la legge. Si deve trattare di uno stato attuale e non futuro, che sopravviva dopo la legge, dopo che il periodo delle disdette è scaduto. Quindi non mi pare che le preoccupazioni, d'altronde abbastanza giuste, dell'onorevole Miceli siano fondate, perché le disdette sono già praticamente date.

Ritengo quindi che, limitando l'articolo 2 alla sola mezzadria classica, con quelle modifiche che sono state accettate, l'articolo possa essere votato, dopo; naturalmente, che sia stato votato, ed eventualmente respinto, l'emendamento Lopardi, che è pregiudiziale rispetto a tutti gli altri. Per questo emendamento mi rimetto alla Camera; per gli altri valgono le dichiarazioni che ho fatto.

Passiamo ora alla votazione degli emendamenti.

SANSONE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANSONE. Onorevoli colleghi, a nome del Gruppo parlamentare del Partito Socialista italiano, dichiaro di accettare l'emendamento soppressivo dell'onorevole Lopardi, come quello che risponde alle esigenze di giustizia e di equità nei rapporti fra coloni, mezzadri e concedenti. Noi ci rifacciamo proprio all'articolo 1 della legge 1° aprile 1947 n. 273 perché è quanto di meno peggio ci possa essere in materia. Volarlo quindi aggravare con l'articolo 2 previsto dal progetto, significa turbare quei rapporti così come noi abbiamo denunciato allorché discutemmo la parte generale della legge ed allorché ponemmo la pregiudiziale respinta da questa Camera.

La prova che il proposto articolo 2 si presta a degli equivoci, è data dal panorama che abbiamo avuto in questa Assemblea quando sono sorti tanti emendamenti aggiuntivi, soppressivi o interpretativi, proprio perché è materia delicata discussa e discutibile. Se accettassimo l'articolo 2 come è proposto dalla Commissione non daremmo la tranquillità ai lavoratori della terra ma un grave turbamento. Sono queste le ragioni per cui noi del gruppo del Partito socialista italiano accettiamo l'emendamento soppressivo proposto dall'onorevole Lopardi.

In subordinata ipotesi, noi accettiamo l'emendamento Miceli, come quello che contiene degli elementi tali da poter considerare le esigenze della produzione come preminenti rispetto agli interessi delle parti, il che è nei nostri voti, perché noi consideriamo la produzione come elemento che attiene a tutte le categorie dei cittadini. Pertanto, insistiamo nell'emendamento soppressivo dell'onorevole Lopardi perché riteniamo, confermando l'articolo 1 della legge 1° aprile 1947, di dare la tranquillità alle campagne.

Per risparmiare tempo possiamo discutere anche gli altri emendamenti. Noi siamo contrari all'emendamento Caramia, al quale

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1948

d'allronde hanno espresso parere contrario la stessa Commissione e il Ministro. L'onorevole Caramia vorrebbe introdurre un'ampia casistica che farebbe praticamente annullare la proroga concessa. Col numero quattro dell'emendamento proposto si potrebbe giungere all'assurdo che se il contadino, il colono o il mezzadro non credessero di salutare il padrone o non gli avessero reso atto di omaggio come si usava in Italia nel periodo feudale, il concedente potrebbe mandarli via.

Onorevoli colleghi, vi accorgete adunque sino a qual punto può arrivare l'interpretazione estensiva dell'articolo 2, se non si accettasse l'emendamento soppressivo dell'onorevole Lopardi?

Ugualmente respingiamo l'emendamento Riccio e l'emendamento Gui, in quanto noi riteniamo che tutto l'articolo 2 si presti ad un equivoco e possa determinare veramente una agitazione più viva nelle nostre campagne.

CAPALOZZA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA. Penso debba essere accettato l'emendamento soppressivo dell'articolo 2, in quanto le disposizioni del Codice civile stabiliscono già che, nel caso in cui la famiglia colonica non abbia una sufficiente capacità lavorativa, spetti alla famiglia colonica stessa l'integrazione con mano d'opera avventizia.

Ora, sembra che stabilire una disposizione particolare di esclusione della proroga nel caso in cui la famiglia colonica non sia sufficiente significhi, in sostanza, abrogare nel caso specifico e per la particolare materia le disposizioni generali del Codice civile. Sono già stati ricordati da altri colleghi gli articoli; ma mi permetto di ricordare anche che non soltanto nel Codice civile vigente, ma già prima, in piena legislazione precedente, con quella che fu chiamata la Carta della mezzadria, si disponeva che la famiglia colonica dovesse integrare a proprie spese la insufficiente capacità lavorativa.

D'altra parte, le osservazioni fatte poc'anzi dall'onorevole Dominedò, Relatore per la maggioranza, il quale ha voluto insistere nella permanenza nell'articolo 2 dell'inciso « o dia tempestiva disdetta » anche dopo le opportune osservazioni fatte in proposito dall'onorevole Colitto, danno a divedere che si voglia niente meno, con questa legge, consentire di passar sopra alla disposizione dell'articolo 2143 del Codice civile, il quale stabilisce che le disdette devono essere date sei mesi prima della scadenza del contratto. Ora, l'onorevole Dominedò ci ha detto, in sostanza,

che si deve consentire, anche successivamente, la disdetta. Quando? Fra qualche giorno o tra qualche mese? Ma allora in che condizioni mettiamo i coloni ed i mezzadri? Questa legge, che deve essere favorevole ai contadini, che deve riportare un po' di pace nelle campagne e contribuire alla migliore produzione, viene invece ad agitare maggiormente i contadini, perché dà ai padroni un'arma tremenda.

Approvando l'articolo 2, in definitiva, si vengono a spalancare le porte proprio a quello emendamento, che Governo e Commissione hanno voluto respingere, dell'onorevole Caramia.

D'altra parte, le famiglie coloniche più scarse di braccia lavorative sono precisamente quelle che hanno subito il danno maggiore dalla guerra, quelle che hanno perduto dei congiunti sul campo di battaglia o hanno dato qualche martire nella lotta per la liberazione. Pertanto, penso sia sovranamente ingiusto approvare una disposizione di questo genere, la quale suonerebbe offesa per le famiglie coloniche e porterebbe, in definitiva, grave danno alla produzione nazionale.

GRIFONE, *Relatore per la minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIFONE, *Relatore per la minoranza*. A nome dei Gruppi che hanno sottoscritto la relazione di minoranza, debbo insistere, associandomi agli onorevoli Sansone e Capalozza, per l'emendamento soppressivo dell'articolo 2.

Alle considerazioni già fatte dagli altri colleghi debbo aggiungere che questa ulteriore deroga al principio della proroga si aggiunge a ben altri 5 casi di deroga. Nella legge del 1945 si stabilirono tre casi di esclusione dal diritto di proroga; nella legge del 1947 se ne aggiunsero altri due; oggi, rinnovando la proroga, noi apriamo un'ulteriore falla; talché, alla fine, il diritto di proroga, sancito così solennemente all'articolo 1, si ridurrà ad una cosa quasi risibile.

Per queste ragioni noi insistiamo sulla assoluta necessità di sopprimere l'articolo 2.

Alla base di questo disegno di legge c'è stata la considerazione di prorogare, così com'è, l'attuale regime giuridico; e si è detto che non era opportuno includere in questo disegno di legge modifiche sostanziali a tale regime. Ora, all'atto di passare alla votazione dell'articolo 2, noi facciamo constatare che una innovazione sostanziale, a evidente danno dei mezzadri, sta per essere introdotta nel regime giuridico attuale.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1948

Voglio sperare che, dopo di ciò, il principio di non derogare allo attuale stato giuridico non venga più richiamato nella discussione dei successivi articoli.

In via subordinata, noi accettiamo l'emendamento sostitutivo proposto dall'onorevole Miceli.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Vorrei dare un chiarimento, perché non si interpreti quel « dia » come la concessione di un nuovo termine per la disdetta. L'espressione « dia tempestiva disdetta » riguarda quei pochi contratti, per i quali il termine, consuetudinario o legale, di disdetta non sia decorso al momento dell'entrata in vigore della legge. Quindi, non si riaprono i termini scaduti per la disdetta, ma si contemplano semplicemente i casi nei quali il termine non sia decorso. Desidero appunto tranquillizzare l'onorevole Capalozza. Siccome è aggiunta la parola: « tempestiva » quel « dia » ha questo significato, sicuro ed univoco: che si considerano esclusivamente i casi in cui il termine di disdetta non sia ancora decorso al momento nel quale la legge verrà promulgata.

PRESIDENTE. Pongo per primo in votazione l'emendamento soppressivo dell'onorevole Lopardi, al quale si è dichiarata contraria la maggioranza della Commissione, mentre il Ministro dell'agricoltura si è rimesso alla Camera.

(Dopo prova e controprova non è approvato).

Passiamo alla votazione dell'emendamento dell'onorevole Miceli, sostitutivo dell'articolo 2:

« Nei contratti di mezzadria classica la proroga non è ammessa quando sia sopravvenuta una grave diminuzione della capacità familiare colonica, si da renderla notevolmente sperequata rispetto alle esigenze culturali del fondo e l'altra parte abbia già dato tempestiva regolare disdetta prima della data della presente legge.

« In tal caso il mezzadro che intenda valersi del diritto alla proroga, dovrà assumere, davanti alla Commissione di cui all'articolo 3, formale impegno di integrare nel modo più conveniente la mano d'opera supplementare necessaria, dando facoltà al concedente di provvedere direttamente ed in danno, in caso di inadempienza.

« L'insufficiente capacità lavorativa non è tuttavia di ostacolo alla proroga, se il mez-

zadro non sia stato o non venga sostituito da altro mezzadro, entro due mesi dalla data della presente legge ».

Su questo emendamento gli onorevoli Sansone ed altri hanno chiesto la votazione per appello nominale.

CREMASCHI CARLO. Presentiamo una domanda di votazione a scrutinio segreto (*Commenti all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Domando se la richiesta è appoggiata.

(È appoggiata).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sull'emendamento Miceli.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
CHIOSTERGI

(Segue la votazione).

Chiusura della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli Segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

Risultato della votazione segreta.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Miceli:

Presenti e votanti	365
Maggioranza	183
Voti favorevoli	140
Voti contrari	225

(La Camera non approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Adonnino — Almirante — Amadei Leonetto — Amadeo Ezio — Ambrosini — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Angelini — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Arcaini — Arcangeli — Ariosto — Armosino — Artale — Audisio — Avanzini — Azzi.

Babbi — Baldassari — Balduzzi — Barattolo — Barbina — Basile — Basso — Bavaro — Bazoli — Belliardi — Belloni — Bellucci — Bennani — Benvenuti — Bernardi-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1948

netti — Bertola — Bettiol Francesco — Bettiol Giuseppe — Biagioni — Bianchini Laura — Bianco — Biasutti — Bima — Boldrini — Bonino — Bonomi — Bontade Margherita — Borellini Guna — Borioni — Bosco Lucarelli — Bottai — Bruno — Bucciarelli Ducci — Burato — Buzzelli.

Cacciatore — Cagnasso — Caiati — Calasso Giuseppe — Calcagno — Calosso Umberto — Camposarcuno — Capacchione — Capalozza — Cappi — Capua — Cara — Carcattera — Carignani — Caroniti Filadelfio — Castelli Avolio Giuseppe — Castiglione — Cavallari — Cavallotti — Ceconi — Ceravolo — Cessi — Chatrian — Chiarini — Chieffi — Chiostergi — Cifaldi — Cimenti — Cinciari Rodano Maria Lisa — Clerici — Clocchiatti — Codacci Pisanelli — Colasanto — Coli — Colitto — Colleoni — Colombo — Conci Elisabetta — Coppa Ezio — Coppi Alessandro — Corbi — Corbino — Corona Achille — Corona Giacomo — Corsanego — Cortese — Costa — Cotani — Cremaschi Carlo — Cremaschi Olindo — Cuttitta.

D'Agostino — Dal Canton Maria Pia — Dal Pozzo — D'Ambrosio — D'Amico — De Caro Gerardo — De' Cocci — Del Bo — Delle Fave — Delli Castelli Filomena — De Maria — De Martino Alberto — De Martino Francesco — De Meo — De Michele — De Palma — Diaz Laura — Diecidue — Di Mauro — Dominedò — Donatini — Ducci.

Ebner — Emanuelli — Ermini.

Fabriani — Fadda — Failla — Fanelli — Faralli — Fascetti — Fassina — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Fietta — Filosa — Fina — Firrao Giuseppe — Floreanini Della Porta Gisella — Foderaro — Fora — Foresi — Franzo — Fumagalli — Fusi.

Garlato — Gatto — Gennai Toniatti Erisia — Geraci — Germani — Geuna — Ghirrotti — Giacchè — Giammarco — Giavi — Gioielli — Giordani — Giovannini — Girolami — Giuntoli Grazia — Gotelli Angela — Grammatico — Grassi Candido — Grassi Giuseppe — Grazia — Greco Giovanni — Grifone — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Guggenberg — Gui — Guidi Cingolani Angela Maria — Gullo.

Imperiale — Iotti Leonilde.

Jacoponi — Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino De Unterrichter Maria.

Laconi — La Marca — La Rocca — Larussa — Latanza — Latorre — Lazzati — Lecchio — Leone Giovanni — Leone-Marchesano — Leonetti — Lettieri — Liguori — Lizier

— Lizzadri — Lo Giudice — Lombardi Ruggero — Lombardini — Longhena — Longo — Longoni — Lopardi — Lozza.

Maglietta — Mancini — Mannironi — Marabini — Marazzina — Marconi — Marengi — Martinelli — Martino Edoardo — Martino Gaetano — Marzi Domenico — Mastino Gesumino — Mastino del Rio — Mattarella — Mattei — Matteucci — Maxia — Mazza Crescenzo — Mazzali — Meda Luigi — Melloni Mario — Menotti — Merloni Raffaele — Messinetti — Miceli — Micheli — Michelini — Mieville — Migliori — Molinaroli — Momioli — Mondolfo — Montelatici — Monterisi — Moro Aldo — Moro Girolamo Lino — Mürdaca — Mussini.

Natali Ada — Natta — Negrari — Negri — Nenni Giuliana — Nenni Pietro — Nicoletto — Nicotra Maria — Nitti — Noce Longo Teresa — Numeroso.

Pacati — Paganelli — Pagliuca — Paolucci — Parente — Parri — Pecoraro — Pelosi — Perlingieri — Perrotti — Pertusio — Pesenti Antonio — Petrilli — Petrone — Petrucci — Piasenti Paride — Piccioni — Pierantozzi — Pignatelli — Pignatone — Poletto — Pollastrini Elettra — Pratolongo — Proia — Puccetti — Pugliese.

Quarello — Quintieri.

Raimondi — Rapelli — Reposi — Rescigno — Resta — Ricci Giuseppe — Ricci Mario — Ricciardi — Riccio Stefano — Riva — Rivera — Roasio — Roberti — Rocchetti — Rodinò — Roselli — Rossi Maria Maddalena — Roveda — Russo Carlo — Russo Perez.

Sabatini — Saccenti — Sacchetti — Saggini — Saija — Salvatore — Sammartino — Sampietro Giovanni — Sampietro Umberto — Sansone — Santi — Scaglia — Scalfaro — Schiratti — Scotti Francesco — Sedati — Segni — Semeraro Gabriele — Silipo — Smith — Sodano — Spallone — Spataro — Stella — Storch — Stuardi — Sullo — Suraci.

Tarozzi — Taviani — Terranova Corrado — Titomanlio Vittoria — Togliatti — Togni — Tomba — Tommasi — Tosato — Tosi — Tozzi Condivi — Treves — Troisi — Truzzi Ferdinando — Tudisco — Turchi Giulio — Turco Vincenzo.

Valandro Gigliola — Valenti — Valsecchi — Vetrone — Viale — Vicentini Rodolfo — Vigo — Viola — Visentin Angelo — Viviani Luciana — Vocino — Volpe.

Walter.

Zaccagnini Benigno — Zanfagnini Umberto — Zerbi.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1948

Sono in congedo:

Arata.
Bagnera.
Carpano Maglioli.
Dossetti.
Fuschini.
Greco Paolo.
La Malfa — Lombardi Colini Pia.
Paganelli.
Reggio d'Acì.
Tupini.

**Si riprende la discussione del disegno di legge:
Proroga dei contratti di mezzadria, colonia
parziaria e compartecipazione. (30).**

PRESIDENTE. Passiamo agli emendamenti proposti al primo comma dell'articolo 2 dall'onorevole Colitto. Il primo di essi, accettato dal Governo e dalla Commissione, è inteso a sostituire alla parola « familiare » le altre « della famiglia mezzadrile ». Come si ricorderà, l'onorevole Colitto aveva proposto le parole: « della famiglia colonica ». Il Relatore, accettando l'emendamento, ha proposto « famiglia mezzadrile ». Chiedo all'onorevole Colitto se accetta la modificazione.

COLITTO. Accetto.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'emendamento Colitto così modificato.

(È approvato).

Il secondo emendamento è volto a sostituire alle parole « l'altra parte » le parole « il concedente ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il terzo emendamento Colitto, soppressivo delle parole « o dia », non è stato accettato dalla Commissione. Chiedo all'onorevole Colitto se vi insista.

COLITTO. Dati i chiarimenti offerti dal Ministro, non insisto sull'emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Gui, aggiuntivo, dopo la parola « sperequata », delle altre « in meno ».

(È approvato).

MICELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Propongo che all'inizio dell'articolo si dica: « Nei contratti di mezzadria propria ».

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione ?

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza.*
La Commissione accetta.

PRESIDENTE. E il Governo ?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Accetto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo emendamento dell'onorevole Miceli.

(È approvato).

Pongo in votazione, nel suo complesso, il primo comma con le modificazioni risultanti dalle votazioni testè eseguite:

« Nei contratti di mezzadria propria la proroga non è ammessa, oltre che nei casi indicati nel citato articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 273, quando la capacità lavorativa della famiglia mezzadrile risulti gravemente sperequata in meno rispetto alle esigenze di coltivazione del fondo e il concedente abbia dato o dia tempestiva disdetta nel corso dell'anno agrario 1947-1948 ».

(È approvato).

Pongo ora in votazione l'emendamento aggiuntivo che l'onorevole Caramia propone di inserire fra il primo e il secondo comma, non accettato dal Governo nè dalla Commissione, del quale do nuovamente lettura:

« La proroga altresì non è ammessa:

1°) quando voglia il concedente adottare una nuova forma di conduzione del podere;

2°) quando venga modificata la consistenza del fondo con acquisti, trasferimenti od altro, in modo che l'efficienza lavorativa della famiglia colonica ne risulti inadeguata;

3°) quando il concedente voglia compiere radicali ed immediate trasformazioni agrarie, la cui esecuzione sia incompatibile con la prosecuzione del rapporto;

4°) quando si siano verificati fatti gravi, che abbiano turbato la reciproca fiducia e siano tali da escludere il perdurare della collaborazione fra il concedente ed il colono ».

(Non è approvato).

Passiamo al secondo comma.

L'onorevole Colitto ha proposto di sopprimere il primo periodo: « L'insufficiente capacità lavorativa non è, tuttavia, di ostacolo alla proroga, se il mezzadro o il colono s'impegna entro trenta giorni ad integrare stabilmente la constatata sperequazione ». La Commissione e il Governo non hanno accettato questo emendamento soppressivo.

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1948

L'onorevole Colitto ha inoltre proposto di sostituire le ultime parole del comma: « dalla data della presente legge », con le altre: « dal rilascio dell'immobile da parte del mezzadro o del colono, a meno che non ricorrano i casi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 273 ».

COLITTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLITTO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene. Non resta allora che l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Riccio, se egli vi insiste.

RICCIO. Onorevole Presidente, non per la dichiarazione del Ministro, ma per la dichiarazione del presidente della Commissione e per quella dell'onorevole Sansone, e cioè in quanto si ritiene il principio già affermato nella legislazione, ritiro il mio emendamento. *(Commenti)*.

PRESIDENTE. Sta bene.

GULLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLO. Nel testo del secondo comma, il quale si riferisce soltanto alla mezzadria propria, occorre sopprimere le parole, tre volte ripetute, « o colono ».

DOMINÈDÒ. *Relatore per la maggioranza*. È esatto.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'intero testo del secondo comma, con quest'ultima modificazione, del quale do nuovamente lettura:

« L'insufficiente capacità lavorativa non è, tuttavia, di ostacolo alla proroga se il mezzadro s'impegna entro 30 giorni ad integrare stabilmente la constatata sperequazione. In ogni caso, il mezzadro ha diritto alla proroga qualora non venga sostituito da altro mezzadro entro due mesi dalla data della presente legge ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6 (3 nel testo del Governo).

Se ne dia lettura.

SULLO, *Segretario*, legge:

« La decisione delle controversie dipendenti dalla presente legge è attribuita ad una sezione specializzata della pretura, composta dal pretore competente per territorio e da quattro esperti nominati dal pretore, sentite, per due di essi, le organizzazioni sindacali dei concedenti e, per i restanti due, le organizzazioni sindacali dei concessionari.

« Della sezione fa parte, con attribuzioni consultive, un tecnico nominato dal pretore,

sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

« Le sentenze dei giudici mandamentali sono appellabili dinanzi a sezioni specializzate dei tribunali, costituite in modo analogo a quelle delle preture e funzionanti con l'intervento dei tre giudici togati e di quattro esperti nominati a norma del primo comma del presente articolo.

« Contro la sentenza di appello è ammesso ricorso alla Corte suprema di cassazione per incompetenza ».

PRESIDENTE. L'onorevole Riccio ha presentato il seguente emendamento:

« Sostituire l'articolo col seguente:

« La decisione delle controversie dipendenti dalla presente legge è attribuita ad una sezione specializzata della pretura, composta dal pretore e da due esperti da lui nominati, sentite, per uno, le organizzazioni sindacali dei concedenti e, per l'altro, le organizzazioni sindacali dei concessionari.

« La sentenza è appellabile.

« Sull'appello decide una sezione specializzata del tribunale, composta di tre giudici togati e di due esperti, nominati dal presidente del tribunale e sentite le organizzazioni come al primo comma.

« Contro la sentenza d'appello è ammesso ricorso per cassazione ».

Ha facoltà di svolgerlo.

RICCIO. Rinunzio a svolgerlo, sembrandomi l'emendamento evidente nei suoi motivi.

PRESIDENTE. L'onorevole Petroni ha presentato il seguente emendamento:

« La decisione delle controversie dipendenti dalla presente legge è attribuita ad una sezione specializzata della pretura competente per territorio, composta dal pretore e da due esperti nominati dal prefetto su designazioni, per uno di essi, delle organizzazioni sindacali provinciali dei concedenti e, per l'altro, delle organizzazioni sindacali provinciali dei concessionari.

« La sezione deciderà dopo aver ricevuto il parere orale o scritto del tecnico ad essa addetto. All'uopo il prefetto, per ogni mandamento o per più mandamenti limitrofi nominerà, su designazioni dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, un tecnico di provata moralità e conoscitore dei luoghi.

« Le sentenze della sezione della pretura sono appellabili dinanzi ad una sezione specializzata del tribunale, composta da tre giudici togati e da due esperti nominati in modo analogo a quelli della sezione della pretura ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1948

Ha facoltà di svolgerlo.

PETRONE. L'emendamento si discosta così dal testo governativo come da quello della Commissione, in taluni punti per ragioni di forma, in altri per importanti motivi di sostanza.

Quanto alla forma, propongo di sostituire la dizione « una sezione specializzata della pretura composta dal pretore competente per territorio » con l'altra, più corretta: « una sezione specializzata della pretura competente per territorio ».

Quanto alla sostanza, le modificazioni che propongo al primo comma riguardano il numero e la nomina degli esperti. Se dal punto di vista giuridico la partecipazione degli esperti trova il suo fondamento nel secondo comma dell'articolo 102 della Costituzione, dal punto di vista pratico nella istituenda sezione della pretura gli esperti rappresenteranno metà gli interessi dell'una, metà gli interessi dell'altra delle due categorie a cui appartengono i litiganti. Pertanto non mi pare ci sia ragione che la rappresentanza debba essere affidata per ciascuna categoria a due persone e non debba essere affidata invece a una sola persona. Riducendo il numero allo stretto indispensabile, innanzi tutto si facilita la scelta di elementi idonei anche nelle situazioni locali dove essi non abbondano (e terremo così conto di una legittima preoccupazione manifestata dalla minoranza della Commissione); ma io penso anche che un collegio giudicante, improvvisato ed eterogeneo, quale sarà la sezione della pretura, quanto meno numeroso è, tanto meglio lavora e più speditamente conclude, con vantaggio generale delle parti in causa. La questione del numero degli esperti è di carattere puramente tecnico, quindi obiettivo, ed io non ritengo di insistervi di più per ottenere alla mia proposta il consenso di tutte le parti impegnate in questo dibattito.

Quanto alla nomina, avvicinandomi a qualche osservazione contenuta nella relazione di minoranza, dichiaro di non trovare giuridicamente corretto né politicamente opportuno che gli esperti — che, in definitiva, saranno giudici in una col pretore — siano nominati dallo stesso pretore, ed appena « sentite » le organizzazioni sindacali di categoria. Meglio che tale nomina sia fatta dal prefetto, al che anzitutto non osta alcuna disposizione costituzionale. Infatti il secondo comma dell'articolo 102 della Costituzione non prescrive da chi — se dalla magistratura o da altri — debbano essere nominati i « cittadini idonei estranei alla magistratura »

chiamati a partecipare alle previste sezioni specializzate degli organi giudiziari ordinari; si potrà col nuovo ordinamento giudiziario colmare la lacuna, adottando un criterio restrittivo; ma, allo stato, noi contiamo numerosi esempi nella nostra legislazione di membri di collegi giudicanti che furono di nomina della autorità politica.

Vorrei però che fosse senz'altro detto che il prefetto nomina nell'ambito delle designazioni provenienti dalle organizzazioni sindacali. L'espressione « sentite le organizzazioni sindacali » è troppo vaga. D'altra parte si può essere certi che, in pratica, sia i pretori che i prefetti terranno generalmente conto delle designazioni delle organizzazioni sindacali, sicché la formula adottata nel progetto di legge resterebbe sulla carta solo a denunciare una sospettosità del legislatore verso le dette organizzazioni, la quale, in realtà, non esiste. Né si dica che l'espressione « sentite le organizzazioni sindacali » è stata preferita per il suo minor carattere impegnativo, dato che esiste una molteplicità di organizzazioni di categoria, poiché è troppo ovvio che, adottandosi la formula da me proposta, il prefetto, una volta ricevute le designazioni da parte di tutte le organizzazioni sindacali della provincia, sarà libero di scegliere entro il loro complesso.

Per finire su questo punto, aggiungo che ho creduto, nel mio emendamento, precisare che sono le organizzazioni sindacali « provinciali » chiamate a fare le designazioni, cioè gli organi direttivi di esse.

E vengo al secondo comma dell'articolo 3.

Esso è stato modificato dalla Commissione per quanto riguarda la nomina del tecnico, ma io ho da fare una preliminare obiezione, che mi sembra di non lieve importanza giuridica e pratica, circa la partecipazione del tecnico stesso alla sezione della pretura e le sue attribuzioni.

Dice il testo che esaminiamo che « della sezione fa parte un tecnico », cioè che egli vi partecipa. E allora io mi domando: può — secondo la più aderente interpretazione del secondo comma dell'articolo 102 della Costituzione — può un « cittadino estraneo alla magistratura » partecipare a una sezione specializzata di un organo giudiziario ordinario senza tutte le attribuzioni degli altri suoi colleghi? Per me la risposta non può essere che assolutamente negativa.

Nella camera di consiglio di un organo giudiziario o vi si entra per discutere e giudicare o non vi si entra: questo è ciò che vuole il più volte citato secondo comma dell'ar-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1948

articolo 102 della Costituzione. Perciò, se noi diciamo che il tecnico fa parte della sezione della pretura, egli è uno dei giudici; se invece noi vogliamo che il tecnico sia soltanto consultato, egli non fa parte della sezione, è un estraneo qualsiasi.

Ed io penso che bisogna attenersi a questa seconda ipotesi, non fosse altro che per non alterare il numero dei giudici (che altrimenti da tre diverrebbe quattro) e l'equilibrio interno della sezione dalla pretura come è stato concepito e da tutti noi accettato.

Io, in contrasto col testo governativo, in questo punto accettato dalla Commissione, ho concepito il seguente sistema, che, onorevoli colleghi, vi prego di prendere in attenta considerazione poiché, trattandosi di una prima applicazione del secondo comma dell'articolo 102 della Costituzione, la questione trascende i limiti del presente progetto di legge.

Un organo giudiziario, sia pure speciale, non può includere nel suo seno un semplice consulente. Il prefetto, su designazione dell'Ispettorato provinciale della agricoltura, nominerà un tecnico per ogni circoscrizione di pretura, oppure, dove più circoscrizioni limitrofe sono piccole e presentano situazioni fisiche e sociali uniformi, ed è prevedibile che ivi non sarà troppo gravoso il lavoro delle sezioni specializzate delle preture previste dalla legge in esame, nominerà un tecnico per più mandamenti, che sarà a disposizione delle dette sezioni. Egli sia di provata moralità e buon conoscitore della zona in cui è chiamato ad esercitare le sue attribuzioni di perito. Ogni sezione, prima di decidere, ha l'obbligo d'interpellare il tecnico assegnatole, o ascoltandone una relazione orale o esaminandone in camera di consiglio la relazione scritta sui quesiti sottopostigli dalla sezione stessa.

In altre parole, il parere del tecnico non è più che una prova processuale, che deve essere necessariamente escussa, e questo è bene poiché il tecnico difenderà, tra gli eventuali egoismi delle parti in causa, gli interessi della terra, della produzione, della collettività. Ma il tecnico non deve mai sedere coi giudici in camera di consiglio, dove la sua presenza, con la aureola e il linguaggio della competenza, potrebbe disturbare il giuoco dialettico che in ogni collegio giudicante deve restare riservato ai giudici veri e propri, con la garanzia del segreto:

Per il terzo comma dell'articolo 3 del progetto ministeriale ho solo da dichiarare che, conseguentemente a quanto ho già esposto a proposito della riduzione da quattro a

due degli esperti nella sezione della pretura, anche in tribunale basteranno, a mio parere, due esperti, uno su designazione di ciascuna categoria. E non vi è ragione di farli nominare in modo diverso da quello adottato per gli esperti della pretura.

PRESIDENTE. Segue un emendamento dell'onorevole Lecciso:

« Sostituire il primo comma col seguente:

« La decisione di tutte le controversie dipendenti dalla presente legge e dal decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 273, comprese quelle per risoluzione di contratto e rilascio del fondo, e quelle per convalida di licenza di cui all'articolo 657 del Codice di procedura civile, è attribuita ad una sezione specializzata della pretura, composta dal pretore competente per territorio e da quattro esperti nominati dal pretore, sentite, per due di essi, le organizzazioni sindacali dei concedenti e, per i restanti due, le organizzazioni sindacali dei concessionari ».

Ha facoltà di svolgerlo.

LECCISO. Onorevoli colleghi, con la prima parte del mio emendamento si tende ad estendere le attribuzioni della sezione specializzata a tutte le controversie dipendenti dalla presente legge e dal decreto legislativo 1° aprile 1947 n. 273, che rimane in vigore per quanto concerne la soluzione dei rapporti di affitto di fondi rustici. Molto opportunamente l'articolo 3 del disegno di legge, in armonia con l'articolo 102 della Carta costituzionale che vieta la istituzione di giudici straordinari o speciali, ha istituito sezioni specializzate presso le preture e i tribunali per le controversie dipendenti dalla legge sulla proroga dei contratti di mezzadria. E, saggiamente, la Commissione, pur approvando, in linea di principio, il criterio che le controversie nascenti da questa legge debbano essere deferite a sezioni specializzate, ha messo in rilievo il dualismo rispetto alle commissioni circondariali di cui al decreto 1° aprile 1947, n. 273, prospettando l'eventuale soluzione di un assorbimento di tutte le competenze nell'ambito della sezione specializzata.

L'Assemblea esaminerà, dice la Commissione, il problema, bastando qui prospettare l'eventuale soluzione con l'assorbimento di tutte le competenze nell'ambito della sezione specializzata di cui al presente disegno di legge. A me sembra che sia giunto il momento per discutere delle commissioni circondariali che, senza ulteriore indugio, dovrebbero essere abolite. E questa aboli-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1948

zione dovrebbe essere disposta per vari motivi: primo, perché non si comprenderebbe il dualismo al quale accenna la Commissione; secondo, perché non si spiegherebbe la permanenza di un giudice straordinario di nomina prefettizia. A questo proposito desidero aggiungere che per lo stesso motivo sono contrario a che alcuni membri di questa sezione siano nominati dal prefetto così com'è stato proposto, perché meglio risponde alle finalità che la legge si propone di raggiungere l'attribuzione della competenza in prima istanza al pretore e in seconda istanza al tribunale nelle forme e modalità previste dall'articolo 3.

Un altro punto del mio emendamento concerne una chiarificazione definitiva sulla materia. Ritengo che la legge debba chiaramente affermare che tutte le controversie dipendenti dalla sua applicazione sono di competenza delle sezioni specializzate. Sono noti gli inconvenienti derivati in passato, nel silenzio della legge, della interpretazione e determinazione dei limiti di attribuzione delle commissioni speciali, con enorme aggravio di spese per le parti. Sorse infatti il quesito se le commissioni circondariali, competenti a concedere o a negare la proroga, fossero anche investite del giudizio relativo all'inadempimento dedotto come causa di esclusione della proroga, o se, invece, tale giudizio rimanesse di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria e quindi la commissione fosse soltanto tenuta a trarne le conseguenze ai fini della proroga. La questione, come è noto, fu variamente risolta e fu portata fino alle sezioni unite della Corte di cassazione, le quali ritennero che l'articolo 4, lettera a), del decreto legislativo 5 aprile 1945, n. 157, innovò, in ordine all'importanza dell'inadempimento, le disposizioni di cui agli articoli 1455 e 1456 del Codice civile, nello stabilire cioè che impedisce la proroga d'un contratto agrario il grave inadempimento. Conclusero quindi le sezioni unite che la domanda di risoluzione del contratto agrario è di competenza della commissione arbitrale, lasciando alla autorità giudiziaria il giudizio ad altri effetti, quali il risarcimento del danno. Senonché neppure questo pronunciato pose termine alla disputa, continuandosi a ritenere da alcuni giuristi, in difetto di una espressa statuizione, di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria il giudizio ad ogni effetto circa l'inadempimento contrattuale con il potere della commissione di trarne le conseguenze agli effetti della proroga. D'altra parte, non sarebbe pacifica la competenza dell'autorità che deve disporre il

rilascio. A noi sembra che la legge debba porre termine, comunque, a ogni ulteriore incertezza e attribuire alle sezioni specializzate il potere di decidere tutte le controversie. Unica deve essere l'autorità che deve accertare se trattasi o no di coltivatore manuale, se questi abbia o no diritto alla proroga, se vi siano motivi per escluderla, e quindi se attuarne le conseguenze. Lo spezzettamento di attribuzioni ferisce il principio fondamentale della unità della giurisdizione, riaffermato anche di recente nella relazione al decreto legislativo 5 maggio 1948, contenente modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile, e rende difficile e dispendioso l'accertamento del giudice. Tanto più si richiede tale pienezza di attribuzioni in quanto, secondo il progetto ministeriale approvato dalla Commissione, è stata riconosciuta alla sezione speciale la competenza a risolvere le controversie sorte in sede di convalida della licenza di cui all'articolo 67 del Codice di procedura civile. Non si comprenderebbe perché la sezione specializzata possa attuare conseguenze in tema di opposizione a convalida e non disporre il rilascio del fondo in caso di risoluzione del contratto. Il procedimento a mio avviso è inscindibile. Lo esigono i principi di economia processuale e quelli particolari della necessità di contribuire alla pacificazione sociale, che certamente non si raggiunge con le lungaggini e con le difficoltà processuali. Anche in relazione con questo emendamento, ho chiesto la soppressione dell'articolo 7 del testo della Commissione, in quanto la convalida di licenze di cui all'articolo 657 del Codice di procedura civile non può non essere di competenza della sezione specializzata, in caso di opposizione.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento, già svolto, dell'onorevole Caramia, per aggiungere al primo comma, dopo le parole: « della presente legge », le altre: « e comunque nei casi di disaccordo tra le parti ».

Passiamo agli emendamenti presentati, secondo un costume che pregherei gli onorevoli colleghi di abbandonare, nella stessa seduta di oggi.

L'onorevole Colitto ha proposto:

« Nel terzo comma, dopo le parole e di quattro esperti nominati, aggiungere: dal presidente del tribunale;

« Nel quarto comma, sopprimere la parola: *suprema*, e sostituire alle parole per incompetenza, le altre per violazione di legge ».

L'onorevole Colitto ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1948

COLITTO. A proposito degli esperti che fanno parte delle sezioni specializzate della pretura, si dice in questo articolo 3 che sono nominati dal pretore. Nulla si dice a proposito degli esperti che fanno parte delle sezioni specializzate del tribunale. È evidente che bisogna aggiungere qualche cosa. Io propongo di aggiungere che sono nominati dal presidente del tribunale. È inutile poi dire « Corte suprema di cassazione »; basta dire « Corte di cassazione ».

L'articolo 3 parla, infine, di ricorso in Cassazione « per incompetenza ». Evidentemente tiene presente l'articolo 360 del Codice di procedura civile, in cui si parla appunto di violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento. Io ho presente, invece, l'articolo 111 della Costituzione, in cui si parla genericamente di « violazione di legge ». È perciò che invece che di incompetenza penso si debba parlare di violazione di legge. Attendo, ad ogni modo, un chiarimento della Commissione. Non ignoro quello che a suo tempo si disse a proposito dell'articolo 111 della Costituzione, ma mi sembra che siano necessari chiarimenti in proposito da parte della Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole Capalozza ha presentato il seguente emendamento, unitamente agli onorevoli Walter, Bruno, La Torre, Amendola Pietro, Cremaschi Olindo, Bellucci, Dal Pozzo, Calasso, Buzzelli e Berti Giuseppe fu Angelo:

« *Sostituire l'ultima parte del primo comma:* sentite, per due di essi, le organizzazioni sindacali dei concedenti e, per i restanti due, le organizzazioni sindacali dei concessionari *con la seguente:* su designazione, per due di essi, da parte delle organizzazioni sindacali provinciali dei concedenti e, per i restanti due, da parte delle organizzazioni sindacali provinciali dei concessionari ».

L'onorevole Capalozza ha facoltà di svolgerlo.

CAPALOZZA. L'emendamento corrisponde sostanzialmente a quello proposto dall'onorevole Petrone. Pertanto non vi insisto, a meno che la Commissione o il Governo non trovi difficoltà sulla nomina da parte del prefetto, nel qual caso si potrebbe mantenere la nomina da parte del pretore, sempre restando la designazione da parte delle organizzazioni sindacali. Aggiungo « provinciali », perché sarebbe difficile avere la designazione da parte delle organizzazioni periferiche, che potrebbero non avere a disposizione elementi sufficientemente capaci ed esperti.

Aderisco, quindi, alla prima parte dell'emendamento Petrone.

PRESIDENTE. L'onorevole Calcagno ha presentato, unitamente agli onorevoli Colasanto, Riccio, Sodano, Stella, Sartor, Cappi, Tosato, Caiati, Cimenti e Gui, il seguente emendamento:

« *Al primo comma, dopo la parola sentite, aggiungere* le organizzazioni sindacali dei concedenti e dei mezzadri e scelti due tra i designati in numero doppio dalla categoria dei concedenti e due tra i designati in numero doppio dalla categoria dei mezzadri ».

L'onorevole Calcagno ha facoltà di svolgerlo

CALCAGNO. Sono convinto che la dizione del testo del disegno di legge sia troppo ampia, ma sono contrario a che la nomina degli esperti avvenga per tramite del prefetto, in quanto ritengo che la competenza spetti al pretore. D'altro canto, poiché la nomina da parte del pretore deve essere fatta su designazione delle organizzazioni sindacali interessate, abbiamo proposto che queste facciano una designazione doppia, in modo che il pretore possa scegliere nella lista dei nomi designati in caso di impedimento di uno dei nominati e nominare un altro della lista; così si ottiene una più rapida applicazione della legge, che noi ci preoccupiamo sia conforme alle necessità del momento.

PRESIDENTE. L'onorevole Miceli, unitamente agli onorevoli Grifone, Suraci, Cremaschi Olindo, Cinciari Rodano Maria Lisa, Amendola Giorgio, Cavallari, Maglietta, Ricci Mario e Jacoboni, propone di sostituire l'intero articolo 3 con il seguente:

« La decisione delle controversie dipendenti dalla presente legge è affidata alle Commissioni già istituite, di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 1 aprile 1947, n. 273 ».

L'onorevole Miceli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MICELI. Ispirandoci al principio di agevolare la categoria dei mezzadri e di rendere più spedito il funzionamento delle commissioni, noi proponiamo che non siano istituite e sezioni straordinarie o speciali; perché è vero che l'articolo 102 della Costituzione dice che la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari e che non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali, ma qui non si tratta di nuova istituzione; si tratta di prorogare un decreto

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1948

già esistente, il decreto 1° aprile 1947, n. 273, nel quale è già previsto, agli articoli 6 e 7, questo organo giurisdizionale delle Commissioni.

Non ritengo opportuno, nell'interesse dei mezzadri, sopprimere dette commissioni, le quali possono benissimo continuare a funzionare, per effetto della VI disposizione transitoria della Costituzione, dove è detto che entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione. Quindi gli organi speciali esistenti possono benissimo continuare a sussistere.

I motivi che ci inducono a sostenere questo punto di vista sono molteplici. Prima di tutto, con organi periferici affidati ai pretori e a giudici molto vicini ai luoghi delle controversie, ci sarebbe molto da dubitare della imparzialità dei giudizi, perché, moltiplicandosi e decentrandosi gli organi giurisdizionali, i giudici avrebbero legami di interesse e di conoscenza con coloro i quali dovranno essere giudicati, e da ciò deriverà un pregiudizio alla imparzialità delle decisioni.

Secondo motivo importante è che, moltiplicando queste commissioni e irradiandole nelle preture, si esige, da parte delle organizzazioni sindacali, una moltiplicazione nel numero dei designati. Ora mentre l'organizzazione dei concedenti può trovare numerosi e capaci rappresentanti, anche nelle singole preture, l'organizzazione sindacale dei mezzadri non li troverebbe che molto difficilmente, per ciascun mandamento di pretura. Oltre a ciò vi è il motivo che le commissioni sono già esistenti e possono prendere immediatamente in considerazione le proposte di sfratto che sono già in atto, mentre l'istituzione di nuove commissioni renderebbe più lungo e meno agevole tutto questo.

PRESIDENTE. L'onorevole Clerici ha presentato un emendamento all'emendamento dell'onorevole Petrone. Egli propone che, qualora sia accettato l'emendamento Petrone, invece che al prefetto la nomina spetti al procuratore della Repubblica competente per territorio.

L'onorevole Clerici ha facoltà di svolgere l'emendamento.

CLERICI. L'onorevole Petrone, se bene ho compreso, in sostanza assume che la nomina degli esperti non debba farsi dal pretore, inquantoché il pretore, nominando persone di sua fiducia, in realtà verrebbe a giudicare per interposte persone più volte. L'argomento mi pare di notevole peso.

Senonché, non credo che si possa accedere poi alla proposta dell'onorevole Petrone il quale vorrebbe che la nomina degli esperti fosse fatta dal prefetto, perché ritengo che essa non possa spettare a un organo così squisitamente politico com'è il prefetto ma debba invece attribuirsi a un magistrato. Propongo quindi — ed è questo il mio emendamento all'emendamento (e credo che il collega non avrà difficoltà ad accettare la mia proposta) — che se eventualmente fosse accettato il testo dell'onorevole Petrone invece che al prefetto la nomina spetti al « procuratore della Repubblica competente per territorio », magistrato che dà le maggiori garanzie di imparzialità e insieme di conoscenza sufficiente delle persone proposte. Mentre, sia per le organizzazioni sindacali proponenti, sia per i proposti, sia, soprattutto, per le parti litigiose, evidentemente la nomina da parte prefettizia può destare qualche preoccupazione (*Commenti all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevole Petrone, accetta questa modificazione al suo emendamento?

PETRONE. Pensavo che il collega Clerici avrebbe concluso proponendo che la nomina fosse fatta, per le sezioni pretorili, dal presidente del tribunale, e per quelle del tribunale dal presidente della Corte d'appello. In tal caso sarei stato perfettamente d'accordo.

CLERICI. Non ho difficoltà ad accettare questa nuova proposta.

PRESIDENTE. Allora l'emendamento Clerici, accettato dall'onorevole Petrone, risulta così definitivamente formulato:

« Al primo e al secondo comma alla parola: prefetto, *sostituire le altre*: presidente del tribunale competente per territorio;

« All'ultimo comma *aggiungere le parole*: nominati dal presidente della Corte d'appello ».

Prego l'onorevole Relatore di esprimere l'avviso della Commissione sugli emendamenti presentati.

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Per l'emendamento sostitutivo dell'onorevole Riccio dichiaro che, quanto al numero dei componenti il collegio, riteniamo più opportuno che si mantenga la proposta originaria del testo governativo, accolta dalla Commissione, cioè di cinque membri, per dare una larghezza maggiore e una aderenza più viva alle esigenze della materia. Di conseguenza, il numero resterebbe di cinque nel giudizio di primo grado e di sette nel giudizio di secondo grado.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1948

Per quanto riguarda il ricorso per Cassazione, ci troviamo in realtà dinanzi ad un delicato punto che può involgere una questione di costituzionalità sotto il profilo che l'articolo 111 della Costituzione, secondo l'interpretazione avanzata da talune parti di questa Camera, stabilirebbe la ricorribilità per cassazione per tutte le ipotesi di violazione di legge, ivi compreso quindi il vizio di incompetenza, contro tutte le sentenze. Viceversa, l'interpretazione data all'articolo 111 della Costituzione, in sede di redazione originaria del testo oggi presentato alla Camera, era questa: che l'obbligo di far salvo il ricorso per Cassazione anche nelle ipotesi di violazione di legge, oltre che nelle ipotesi di incompetenza, si riferisse alle solo sentenze e ai provvedimenti sulla libertà personale, così come congiuntivamente sembra dire la lettera del testo costituzionale.

Da un esame dei lavori preparatori che mi son fatto un dovere di compiere, sia pure brevemente, risulta in verità che la *mens legis* della Costituzione potrebbe essere questa: si era dapprima proposto che il ricorso per cassazione fosse assicurato per violazione di legge, così nei confronti di tutte le sentenze come nei confronti dei provvedimenti sulla libertà personale. Strada facendo, le due proposte, che erano distinte e che quindi avrebbero portato alla conseguenza di considerare incostituzionale questo ultimo comma, sono state unificate. Quindi, sorgerà domani un delicato problema, uno dei primi problemi di interpretazione costituzionale. In vista di ciò io ritengo, a nome della maggioranza della Commissione, di non compromettere il problema e propongo di depennare, puramente e semplicemente, questo ultimo comma dell'articolo in esame.

Per quanto riguarda l'emendamento Petrone, debbo osservare che quanto al numero dei componenti valgono le osservazioni fatte, mentre, quanto al modo di composizione dell'organo, non sembra accettabile l'intervento del prefetto nella composizione di un organo giurisdizionale, per evidenti ragioni di armonia del sistema e, dirò anzi, di costituzionalità. Viceversa, può essere tenuto presente il concetto per cui il tecnico non faccia parte dell'organo, bensì sia semplicemente sentito. Sotto questo aspetto pare che la proposta sia congrua e degna di accettazione, nel mentre nel testo governativo si dice che il tecnico fa parte del collegio giudicante.

L'emendamento dell'onorevole Lecciso per una parte applica ed estende ciò che era già annunciato dal progetto presentato a voi,

onorevoli colleghi, laddove si parlava della decisione di tutte le controversie nascenti dalla presente legge; cosicché una ulteriore specificazione delle vertenze (comprese quelle per risoluzione di contratti per rilascio di fondo o per convalida di licenza) può essere opportuna e rientrare nello spirito della norma originariamente proposta. La vera innovazione sta in quell'inciso per cui si attribuisce alle sezioni speciali la competenza sulle controversie nascenti dal decreto legislativo 1° aprile 1947. E questa è la proposta più importante e radicale.

Ora, già ci eravamo permessi di fare in proposito una considerazione nella relazione al disegno di legge, e cioè che, in realtà, dinnanzi al dualismo che si determina fra le commissioni mandamentali di cui al presente disegno di legge e le commissioni circondariali di cui alla legge sui rapporti di affitto, avremmo dovuto affrontare il problema per mirare a una unificazione e anche per raggiungere una maggiore snellezza dei giudizi.

Questa esigenza è stata fatta presente, sia pure con diverso angolo visuale, così dai membri della maggioranza come da quelli della minoranza (ed anche l'onorevole Gullo ha insistito su questa tesi), i quali ultimi mirerebbero a risolvere l'antitesi attraverso l'assorbimento nelle commissioni circondariali della competenza che col disegno di legge in esame si vuole attribuire alle commissioni mandamentali per la mezzadria.

Noi avevamo prospettato la soluzione opposta, e cioè: dato l'intento, connaturato al disegno di legge, di consentire, mediante le commissioni mandamentali, di avvicinare il più possibile la giustizia ai ceti contadini, ai piccoli centri, noi penseremmo di risolvere il problema attraverso l'assorbimento della competenza in materia di affitto — già deferita alle commissioni circondariali — in quella delle commissioni mandamentali. Sotto questo profilo, io credo di potere esprimere un parere favorevole per l'accoglimento dell'emendamento Lecciso.

Per quanto riguarda l'emendamento dell'onorevole Caramia, non posso esprimere parere favorevole, in quanto esso è ispirato a principi che finiscono per porsi in antitesi con lo spirito del disegno di legge.

Sull'emendamento Colitto, invece, nessuna difficoltà per aggiungere la menzione del presidente del tribunale, come colui che è competente a nominare gli esperti per il giudizio di secondo grado. L'osservazione dell'onorevole Colitto circa il ricorso in Cassazione

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1948

ha già avuto una risposta nelle considerazioni precedentemente fatte.

L'emendamento Calcagno tende a sottolineare l'esigenza d'una maggiore valorizzazione, per le designazioni, delle associazioni sindacali. Si è osservato che alla formula « sentite » convenisse sostituire l'altra « su designazione », appunto per dare maggiore e più vigorosa rilevanza alla manifestazione di volontà degli organi di categoria. Pur essendo personalmente sensibile a tale esigenza, devo fare un rilievo, forse di una qualche delicatezza nell'ambito della costituzionalità che deve governare questa materia. Se siamo in presenza non più di giudici speciali ai termini dell'articolo 102 della Costituzione, bensì di sezioni specializzate del giudice ordinario, pare che l'atto di volontà idoneo a costituire l'organo non possa uscire dall'ambito, dalla sfera di tale giudice ordinario e che, quindi, l'atto di nomina debba essere un atto di volontà del pretore o del presidente del tribunale.

Tuttavia, per venire incontro alla proposta che è contenuta nell'emendamento successivo di alcuni colleghi dell'opposizione, penserei di esprimere parere favorevole all'emendamento Calcagno, il quale, in fondo, adotta un criterio intermedio: sussiste, sì, la designazione, ma con una certa larghezza, nella misura del numero doppio degli esperti, e la nomina è fatta dal pretore.

Dell'emendamento Capalozza ho tenuto implicito ed ampio conto nel rispondere su di un emendamento precedente. Così per l'emendamento Miceli, il quale si ricollega alla questione di massima se far gravitare la competenza delle commissioni mandamentali in quella delle commissioni circondariali o viceversa. L'emendamento Lecciso risolve il problema nel secondo senso e, accogliendo tale emendamento, ho espresso parere sfavorevole alla soluzione del problema nel senso opposto.

PRESIDENTE. Per chiarezza, ella accetta l'emendamento Lecciso nella sua integrità?

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Solo la prima parte, signor Presidente, per quanto attiene alla competenza, e cioè dalle parole iniziali « la decisione » sino alle parole « Codice di procedura civile ».

PRESIDENTE. Sta bene.

L'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di esprimere il parere del Governo sugli emendamenti presentati.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Vi sono i due emendamenti Miceli e

Lecciso, dei quali parlerò per prima, perché sono completamente opposti; l'emendamento Miceli chiede di ritornare alle Commissioni previste nel decreto 1° aprile 1947, mentre l'emendamento Lecciso propone, al contrario, di estendere la funzione e la competenza delle attuali sezioni specializzate.

Io ritengo che l'emendamento Lecciso sia da accogliere, perché ho un grave dubbio sulla costituzionalità di una competenza, per rapporti che sorgono ora, affidata alle commissioni esistenti. In sostanza, noi veniamo a creare dei nuovi giudici, perché abbiamo delle nuove controversie; che i vecchi giudici possano continuare a giudicare delle controversie a loro deferite dalla precedente legge, non v'è dubbio, ma che, per nuove controversie regolate da una legge che entra in vigore dopo la promulgazione della Costituzione, si possano far funzionare dei giudici speciali già esistenti, ritengo che sarebbe dubbio dal punto di vista della costituzionalità.

Se io non avessi questo timore, onorevoli colleghi, non avrei esitato ad accedere alla proposta dell'onorevole Miceli, ma gli è appunto che io non vorrei che fra un anno noi avessimo a trovarci a dover risolvere una questione pregiudiziale sulla costituzionalità di questa legge, ed intanto la legge non venisse applicata.

Noi dobbiamo quindi attenerci alla formula dell'articolo 111 della Costituzione, se non vogliamo compromettere tutto.

V'è poi il problema relativo alla composizione delle Commissioni, e su questo problema sono stati presentati pure molti emendamenti, che ora vi riassumerò brevemente. A me pare innanzi tutto che, per analogia con altri giudici speciali, come, ad esempio, il tribunale delle acque pubbliche, non possiamo lasciare la nomina di questi membri laici, diciamo così, ad organi estranei alla magistratura.

Facciamoli nominare dal presidente del Tribunale o dal presidente della Corte d'appello: ciò ha poca importanza, e deciderà l'Assemblea quello che ad essa parrà meglio, ma è evidente che deve in ogni caso trattarsi della magistratura. Lo stesso esperto, il quale in fondo è un consulente tecnico, non può neanche egli esser nominato da un organo estraneo alla magistratura.

Perciò, o accettiamo l'emendamento all'emendamento dell'onorevole Clerici o accettiamo un'altra formula, purché — ripeto — sia sempre la magistratura a effettuare le nomine.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1948

Organizzazioni sindacali: qui la questione è duplice. Lasciamo da parte se debba essere competente a fare le designazioni l'organo mandamentale o quello provinciale: l'Assemblea deciderà; ma il voler legare il magistrato alla designazione della stessa organizzazione sindacale, significherebbe anche qui far nominare il giudice da un organo estraneo.

Io accetto perciò l'emendamento Calcagno, per non cadere nello stesso pericolo di incostituzionalità di cui dicevo ora.

Ritengo poi che l'Assemblea debba anche decidere intorno alla questione del giudice mandamentale o circondariale, oppure del giudice circondariale e regionale, in quanto le Corti d'appello sono ormai regionali.

Io ritenevo, proponendo la formula « giudice mandamentale », di mettere in condizioni più favorevoli i mezzadri, che hanno più bisogno di avere il giudice vicino: si è ritenuto invece che questo non fosse. Io ritengo ancora che la giustizia debba essere più vicina alle parti litiganti, e che noi dobbiamo favorire le parti meno forti, le parti più povere, avvicinando a loro il giudice, perché più il giudice è lontano e più sono gravi le spese che esse devono incontrare. Mi pare quindi che si debba insistere per il giudice mandamentale, ma lascio all'Assemblea di decidere.

Vi è poi una grave questione costituzionale relativamente all'ultimo capoverso dell'articolo. Io proporrei di non risolverla, omettendo il capoverso. La magistratura deciderà. E ritengo che tendenzialmente in questo caso noi dobbiamo cercare di evitare i troppi ricorsi. Questo è il mio parere, che può anche non essere condiviso, per quanto io ritenga opportuno di limitare i mezzi di impugnativa per queste controversie di fatto, in cui la Cassazione avrebbe poco da dire. Proporrei, dunque, di eliminare questo capoverso. Sarà la magistratura che risolverà la questione, applicando il tanto tormentato articolo 111, che può essere variamente interpretato e che io interpreto in modo diverso da quello dell'onorevole Riccio. Lasciamo dunque che la magistratura decida, perché noi potremo decidere malamente e incorrere in errore.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, ella fa una proposta formale di soppressione?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sì, ritiro l'ultimo comma. E mi pare che non mi rimanga altro da dire, in quanto l'emendamento Caramia è stato ritirato, e quello dell'onorevole Petrone è stato ritirato in parte. Quanto all'emendamento Colitto mi riferisco a quanto ha detto il relatore per

la maggioranza; e per l'ultimo capoverso ho proposto la soppressione.

PRESIDENTE. L'emendamento sostitutivo più lontano dal testo, è quello degli onorevoli Miceli, Grifone, Suraci ed altri, e quindi esso deve essere messo in votazione per primo. Esso è del seguente tenore:

« La decisione delle controversie dipendenti dalla presente legge è affidata alle Commissioni già istituite, di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 273 ».

SANSONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANSONE. Onorevoli colleghi, noi riteniamo che debba essere accolto l'emendamento Miceli ed io dichiaro a nome del Gruppo socialista che noi voteremo in favore di questo emendamento.

Si eccipisce che sarebbe anticostituzionale o incostituzionale, ai sensi dell'articolo 102 della Costituzione.

L'onorevole Miceli ha detto, quando ha motivato il suo emendamento, che può farsi ricorso all'articolo 6 delle norme transitorie costituzionali. Ma io vorrei dire qualcosa di più.

Allorché io proposi la pregiudiziale su tutta questa legge perché intaccava la democraticità ed i diritti dei sindacati, voi vi siete espressi in senso contrario. Avete tenuto in non cale la Costituzione (*Commenti*). Sì, onorevoli colleghi, inutile disapprovare, la verità è che avete tenuto in non cale la Costituzione. Ora noi teniamo a dimostrarvi che, quando vogliamo mantenere le Commissioni istituite dalla legge 1 aprile 1947, non vogliamo turbare ulteriormente i rapporti fra concedente e mezzadro o fra locatore e piccolo affittuario, in quanto diciamo: ci sono le Commissioni e lasciamole funzionare.

Voi invece, che volete praticamente turbare questi rapporti, diventate costituzionali, mentre non lo siete stati allorché proponevamo la pregiudiziale a tutta la legge! Perciò diciamo che dovete essere coerenti! E, proprio ai sensi di questa coerenza, noi voteremo l'ordine del giorno Miceli.

GULLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLO. In realtà l'emendamento Miceli è un emendamento soppressivo, perché, anche senza di esso, resterebbe sempre l'articolo 5 del disegno di legge, dove è detto che: « Per tutto quanto non sia diversamente disciplinato dal presente decreto, valgono le norme contenute nel decreto legislativo 1° aprile

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1948

1947, n. 273, e nelle successive modificazioni». Quindi le Commissioni resterebbero in vita in virtù dell'articolo 5.

Ma in realtà l'emendamento Miceli va accolto nella sua sostanza. Si fanno qui questioni di forma e questioni di merito. La Commissione dice che le vecchie Commissioni sarebbero incostituzionali, e vorrebbe correggere questa incostituzionalità con la istituzione delle nuove Commissioni.

Andiamo al merito della cosa, al contenuto sostanziale: le nuove Commissioni non avrebbero nulla di diverso dalle vecchie, quanto alla forma: sarebbero costituite sempre da un magistrato e da due o quattro esperti, così come le vecchie Commissioni erano costituite da un magistrato e da due esperti.

Perché noi chiediamo che siano mantenute le vecchie Commissioni e non si dia invece vita a nuove Commissioni?

Già basta pensare alla discussione che si è svolta, per constatare a quali problemi si va incontro — e problemi di molto delicata natura — volendo istituire questi nuovi giudici.

Ora è da domandarsi senz'altro: è consentito che di straforo si affrontino problemi così delicati, che incidono sia nella Costituzione sia nell'ordine giudiziario, senza che ve ne sia una stringente necessità?

Io non vedo assolutamente questa necessità! Anche ad ammettere che le Commissioni — che finora hanno funzionato — siano Commissioni speciali non autorizzate più dalla Costituzione, noi non possiamo dimenticare la disposizione transitoria che consente che questi giudici speciali siano mantenuti per cinque anni.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Per le vecchie controversie, non per le nuove!

GULLO. Rispondo subito.

Mi ripromettevo di affrontare l'argomento messo in campo ora dall'onorevole Ministro.

L'onorevole Ministro ha fatto ricorso a un argomento sottile. È vero, egli dice, le Commissioni speciali rimangono costituzionali in virtù della disposizione transitoria, sempre che si premetta che le Commissioni continuino a funzionare così come finora hanno funzionato. Poiché ora, invece, si demando alla competenza di queste Commissioni questioni nuove, allora sorge un motivo di incostituzionalità, che non è più sanabile con la disposizione transitoria. Ma, se si vuole, si può ovviare a questo inconveniente, ove lo si ritenga fondato, mantenendo le Commissioni — che hanno finora funzionato — così come sono, e facendo di esse delle sezioni spe-

ciali del Tribunale. Le Commissioni sono composte dal Presidente del Tribunale e da due esperti, voi volete invece che siano composte dal Pretore e da due esperti. Ebbene, si facciano di queste Commissioni, senza modificarle, delle sezioni del Tribunale e noi riusciremo a mantenerle in vita dando ad esse una ineccepibile regolarità costituzionale. E perché noi insistiamo che siano mantenute queste vecchie Commissioni? Penso che in questo momento la Camera non abbia presenti tutti i problemi a cui si darebbe luogo istituendo un nuovo giudice. Che cosa faremo dei giudizi pendenti, con sentenze interlocutorie già emesse, perizie già depositate, accessi sul luogo già eseguiti? Che cosa si farà? — Occorrono delle disposizioni transitorie che regolino questi casi, come accade sempre che da un vecchio giudice si passi ad un giudice di nuova istituzione.

Ora, domando alla Camera se vale la pena di affrontare una così complessa questione di norme nuove che bisognerà pur fare, per un magistrato che deve decidere su controversie alle quali può dar luogo una legge che avrà vigore per un anno solo. Domando: vale la pena di creare questo nuovo giudice, quando, a prescindere dalla questione di costituzionalità, si tratta sempre di giudice speciale? Si pensi che verrà disseminato su tutto il territorio nazionale un numero di questi nuovi giudici speciali pari a quello delle preture. E badino gli onorevoli colleghi, che va anche considerato il fatto che per lo meno centinaia di preture — e ognuno di noi che è avvocato lo sa — non funzionano perché non vi sono pretori, né cancellieri, né ufficiali giudiziari e che non si sa come ovviare a queste gravi mancanze. So, anche per esperienza diretta, per aver retto circa un anno il Ministero di grazia e giustizia, che vi sono più di 600 preture in Italia prive di titolari. Aggiungete anche questo: che parecchie preture sono rette da vicepretori. Pensiamo quello che si vuole dei vicepretori, ma è gente del luogo, legata ad interessi del luogo, dove ha le sue parentele e le sue amicizie. Voi potete sul serio dire che i vicepretori vi diano garanzia assoluta di serenità in controversie così delicate, che toccano interessi così vivi e sentiti? E volete, per giunta, dare al vicepretore anche la potestà di nominarsi i giudici che deve avere a fianco? Noi non siamo mai stati entusiasti della maniera come funzionano le attuali Commissioni. Anzi, se aveste la pazienza di leggere i nostri giornali, vedreste che non abbiamo mai lesinato

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1948

aspre critiche al funzionamento delle Commissioni, ma pensiamo che fra le Commissioni così come ora esistono, pur con tutte le loro lacune e difetti, e questi giudici di nuova istituzione che daranno luogo ad una infinità di nuovi e più gravi problemi, si debba essere per le Commissioni che ora funzionano, anche perché, ripeto, si tratta di controversie che sorgeranno da una legge che avrà vigore per un anno solo. È da tener presente, poi, che è bene in contestazioni di questo genere assicurarsi un giudice che stia un po' lontano dal luogo dove sorgono le controversie.

Noi riteniamo di poter affermare che una garanzia di maggiore serenità è data dal giudice circondariale, che è appunto lontano da tutti i contrasti e gli attriti personali a cui danno luogo simili controversie. Si pensi che l'onorevole Caramia proponeva questa mattina che si desse luogo allo sfratto quando fra colono e proprietario sorga un dissidio per cui l'accordo è sparito.

Ora, questo dissidio può sorgere da mille ragioni che localmente non possono essere mai giudicate con quella serenità, che può avere invece il giudice che sta estraneo al luogo dove la controversia sorge.

Per queste ragioni chiediamo che sia accolto l'emendamento Miceli, cioè che non si modifichi lo stato di cose attuale. Che, se si vuole modificarlo, lo si modifichi solo nel senso a cui può dar luogo l'eccezione sollevata dell'onorevole Ministro, ossia che si faccia delle attuali Commissioni circondariali delle sezioni dei rispettivi tribunali.

Quanto alla nomina degli esperti, si è affermato che gli esperti devono essere nominati dallo stesso magistrato. Non so donde gli onorevoli colleghi abbiano tratto questa norma. Pensando a casi analoghi, ricordo a me stesso che c'è la Corte di assise, per la quale si affida al sorteggio la nomina dei giudici e non al suo presidente. E v'è anche l'arbitrato, che è anch'esso un giudice ordinario. Ebbene; nell'arbitrato ciascuna delle parti nomina il suo rappresentante che diventa giudice con tutte le funzioni del giudice. Non so donde si trae motivo per affermare che gli esperti debbano essere assolutamente nominati dal giudice. Giustamente poi l'onorevole Petrone ha ricordato che la Costituzione su questo punto tace. Ma, comunque, siano di nomina del prefetto, siano di nomina del presidente del tribunale, questa è questione di forma.

Vi è una questione di sostanza. Che cosa rappresentano questi esperti in questa magistratura che si vuol creare, o in quella che

già esiste? Rappresenta ognuno degli esperti la voce della parte da cui proviene. L'esperto nominato dai proprietari rappresenterà gli interessi di questa categoria, così come l'esperto dei coloni, rappresenterà gli interessi della rispettiva categoria. Ora, perché si trova strano che il rappresentante dei proprietari debba essere nominato dai proprietari e il rappresentante dei coloni debba essere nominato dai coloni? Noi snaturemmo senz'altro il significato e la natura di questa magistratura, se affidassimo ad altri la nomina, ad altri che non sia la categoria interessata. Finora è stata demandata al prefetto la nomina, ma in maniera formale, in quanto il prefetto non può non nominare coloro che siano designati dalle parti. Ora, ammetto che questa nomina sia fatta dal presidente del tribunale, purché si stabilisca che il presidente del tribunale debba nominare coloro che sono designati dalle parti; perché soltanto così noi potremo dare un particolare significato a questa magistratura, che per assolvere la sua ben determinata funzione, richiede che nel suo seno ci siano i rappresentanti delle opposte categorie, con i loro opposti interessi, in maniera che il giudice, che sta arbitro fra le due parti, possa serenamente comporli, e si possa così avere una decisione che sia frutto di esame equo e spassionato.

Ma se si affida al giudice stesso la nomina cosa può accadere? Badate, non faccio il caso di carenza di buona fede. Ammetto la massima buona fede, ma chi assicura che il giudice non cada in errore? si disponga pure che la nomina spetta al presidente del tribunale o al procuratore della Repubblica invece che al prefetto, ma si tenga fermo che i rappresentanti delle varie parti devono essere nominati dalle rispettive categorie.

PRESIDENTE. Dall'intervento dell'onorevole Gullo è emersa una nuova proposta: quella dell'inserzione delle Commissioni, di cui si parla nell'emendamento sostitutivo dell'onorevole Miceli, nell'ordinamento attuale.

L'onorevole Relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

DOMINEDÒ, Relatore per la maggioranza. Non ho altro da aggiungere a quello che ho già detto.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

SEGNI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Una sezione specializzata suppone che il giudice ordinario segga sempre.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1948

I tribunali regionali delle acque pubbliche sono sezioni specializzate costituite da una sezione intera della Corte di appello più tre tecnici. L'articolo 138 della legge istitutiva dice infatti: « Il tribunale è costituito da una sezione, e viene designata dal primo presidente, alla quale sono aggregati tre funzionari tecnici speciali, nominati dal Ministro per la grazia e la giustizia ».

Se parliamo di sezione specializzata, dobbiamo mantenere questa figura, cioè la sezione del tribunale; non ho difficoltà a scegliere fra pretore o tribunale; vedrà l'Assemblea; ma se dobbiamo istituire una sezione specializzata, non mi pare che si possa sfuggire a questa formula: la sezione intera del tribunale alla quale sono aggregati membri estranei. Questo riguarda la formazione.

Riguardo alla nomina, mi pare veramente singolare che ausiliari del giudice siano nominati all'infuori del giudice stesso. Il perito, il consulente tecnico è nominato dal magistrato, presso cui presta la sua opera. Questi esperti che siedono nella sezione specializzata sono ausiliari del giudice.

Non posso accettare — perché temo che noi fondiamo sulla sabbia e diamo luogo a controversie, in modo che questi giudici non funzioneranno per lungo tempo, creandosi questioni di incostituzionalità — non posso accettare che questi estranei al giudice togato vengano nominati da persona diversa dallo stesso giudice.

Vogliamo garantire una maggiore genuinità nella nomina? Se eliminiamo il pretore, li nominerà il presidente del tribunale o il presidente della Corte di appello; ma come ausiliari del giudice, essi devono essere nominati dal giudice stesso; altrimenti, non costituiremo una sezione specializzata del giudice, ma una giurisdizione speciale, con tutti gli inconvenienti e con tutti i pericoli del giudice speciale.

Non ho difficoltà ad accedere alla proposta di fare sedere la Commissione presso il tribunale; con il che potremmo semplificare la situazione nuova, perché essa sarà continuazione della situazione attuale; dovremmo però sempre aggregare i quattro estranei ad una sezione del tribunale stesso. Questa formula è di più facile applicazione. Vedrà l'Assemblea se preferire l'avvicinamento o l'allontanamento delle parti dalla sede della controversia.

Io so questo: praticamente le controversie che vanno in Corte di appello — perché c'è una sezione specializzata della Corte di appello come giudice di appello — sono mala-

mente seguite dalle parti, specialmente dalle parti più povere, che alle volte si trovano lontane centinaia di chilometri. Non so se questo sia un regalo per i mezzadri; temo di no.

Se ci sono dubbi sulla relativa lentezza della costituzione delle nuove Commissioni, facciamo pure sezioni specializzate di primo grado presso gli attuali tribunali.

Sarà più facile costituirle, non lo nego, ma il giudice di secondo grado lo avremo molto lontano dalle parti contendenti, con notevoli aggravii di spese per le parti litigiose.

Se questa nuova proposta si vuol formulare, vediamo se possiamo intenderci. Pertanto propongo di sospendere la seduta per qualche minuto per concordare una formula che così, su due piedi, è difficile trovare. Non ho alcuna difficoltà a studiare una formula che ci possa metter tutti di accordo. Il nostro scopo è sì di far presto, ma anche di far bene, perché temo veramente che per lasciare la situazione attuale compromettiamo la risoluzione delle controversie e ci inoltriamo in un ginepraio di difficoltà inestricabile. In proposito voglio ricordare che il Ministero di grazia e giustizia ha già fatto obiezioni sul mantenimento in vita dei giudici specializzati, quando essi non giudicano su materie deferite loro da precedenti leggi, ma su materie deferite al loro esame da nuove leggi. Anche da altre parti autorevoli ci sono stati prospettati i medesimi dubbi. Perciò vi prego di esaminare la situazione, di essere molto cauti e di eliminare gli inconvenienti molto gravi della incertezza della posizione giuridica di questi giudici. Chiedo pertanto cinque minuti di sospensione per concordare la formula.

GULLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLO. Desidero fare una sola osservazione. Sono lieto che l'onorevole Ministro abbia, alla fine, diciamo così, rinunciato alla assolutezza della sua opinione.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. No, al principio ho detto che non insistevo.

GULLO. Ha detto, l'onorevole Ministro, che potrebbe accedere alla costituzione di sezioni specializzate del tribunale...

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. ...come giudici di primo grado, naturalmente!

GULLO. Io caldeggio questa proposta, conciliandola sempre con l'altra, di mantener ferme le Commissioni come sono, appunto per non dar luogo alle complicazioni che altrimenti sorgerebbero ed alle quali l'onorevole

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1948

Ministro — mi scusi — non ha risposto. I giudizi pendenti a chi sarebbero demandati? Bisogna provvedere ad essi: vi sono infatti dei giudizi iniziati e che non sono arrivati alla fase terminale. Sopprimeremo le Commissioni, sta bene, ma dovremo dare a qualcuno il compito di risolvere queste controversie pendenti.

Secondo la mia proposta le due esigenze contrastanti venivano a conciliarsi. Io propono che restassero le Commissioni esistenti, perché la loro soppressione darebbe luogo a gravi inconvenienti; ma il Ministro ha detto che trova difficoltà nel fatto che modificherebbero la composizione normale delle sezioni del tribunale e della Corte d'appello, perché le sezioni verrebbero ad essere formate da un solo magistrato e da due o quattro esperti. Mi permetto di far osservare al Ministro che questa norma, da lui ricordata, non è così assoluta. Abbiamo infatti che le Corti di assise sono sezioni della Corte di appello, pur non essendo composte come le normali sezioni. Tuttavia non si discute che siano sezioni di Corte d'appello. Così pure il tribunale dei minorenni; esso è una sezione del tribunale; e pure non è composto come un tribunale ordinario.

Non c'è quindi nulla di strano che vi sia una sezione specializzata del tribunale e della Corte di appello che siano formate in maniera diversa dalle sezioni normali.

Possiamo conciliare le due esigenze, lasciare cioè il giudice com'è, perché la sua abolizione darebbe luogo ad innumerevoli inconvenienti, e nello stesso tempo, per così dire, costituzionalizzare la cosa, facendo delle Commissioni ora esistenti sezioni speciali dei normali organi giurisdizionali.

RICCIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO. Ho chiesto la parola perché effettivamente sorgono dei dubbi in rapporto a questi quesiti importantissimi; e, quindi, si impone la necessità di un differimento della discussione. Se dovessimo seguire l'onorevole Gullo noi ci troveremo in contrasto, anzi in contrasto assoluto con la Costituzione, perché ci troveremo di fronte ad un giudice che è nominato dal prefetto. (*Interruzioni all'estrema sinistra*). La sezione specializzata evidentemente può essere costituita con l'aggregazione del tecnico, ma il tecnico, che è un ausiliario, dev'essere necessariamente nominato dallo stesso giudice.

La seconda osservazione è che se dovessimo seguire la proposta avanzata, sotto forma di dubbio, dal Ministro, noi ci troveremo di

fronte alla competenza data alla sezione specializzata dei tribunali anche della convalida di sfratto, di cui all'articolo 657 del Codice di procedura civile, che, per il Codice citato, è di esclusiva competenza del pretore. Ed allora, occorre coordinare le varie proposte e vedere le conseguenze che deriverebbero dall'accoglimento di questa o di quell'altra proposta.

Io penso, quindi, che sia il caso di rinviare la discussione a domani per poter giungere possibilmente ad una soluzione concordata.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Relatore su questa proposta di rinvio?

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Non mi oppongo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinviare a domani la formulazione definitiva di quest'articolo.

(È approvata).

Passiamo all'articolo 3 (6 nel testo ministeriale). Se ne dia lettura.

SULLO, *Segretario*, legge:

« Le norme del presente Capo si applicano esclusivamente al contratto di mezzadria contemplato dall'articolo 2141 e seguenti del Codice civile ».

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato in questo momento un emendamento a firma degli onorevoli Calasso, Grifone ed altri, così formulato:

« Le norme del presente capo si applicano oltre che ai contratti di mezzadria previsti dagli articoli 2141 e seguenti del Codice civile, anche nei casi di colonia parziaria mista, per quella parte di prodotti che normalmente vengono divisi fra il colono e il concedente ».

Non essendo presente l'onorevole Calasso, l'onorevole Dal Pozzo ha facoltà di illustrare l'emendamento.

DAL POZZO. La ragione della proposta di modifica dell'articolo è data dal fatto che a Treviso, per esempio, molte delle terre cedute in fitto apparentemente, vengono in sostanza cedute a mezzadria. Noi abbiamo migliaia e migliaia di cosiddette colonie parziarie miste, ma in parte i raccolti sono divisi come nel rapporto mezzadrile.

Ora, per questa parte di mezzadria noi domandiamo che sia applicato il testo della legge in discussione.

PRESIDENTE. Prego il Relatore di esprimere il parere della Commissione.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1948

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Per quanto concerne questo emendamento, debbo osservare che, se il negozio giuridico è misto (e noi sappiamo quanto sia sottile la dottrina e la pratica dei contratti misti), secondo i principi e secondo la giurisprudenza, per la parte che fa capo al concetto e allo schema mezzadrile, sono perfettamente applicabili le norme sul rapporto di mezzadria propria.

Di conseguenza, in una materia di tale delicatezza, io preferirei far capo ai principi, che peraltro, almeno nel senso accennato, appaiono sicuri e, sotto questo aspetto, esprimo parere sfavorevole all'emendamento in discussione.

GRIFONE, *Relatore per la minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIFONE, *Relatore per la minoranza*. Ad integrazione di quanto ha detto il collega Dal Pozzo, debbo precisare che noi proponiamo questo emendamento aggiuntivo perché nel corso dell'applicazione del lodo De Gasperi è accaduto che in molte provincie del Veneto, a Brescia, a Bergamo e a Cuneo, dove prevalgono i contratti misti, si è contestata la possibilità di applicare il predetto lodo.

L'onorevole Dominedò ritiene superfluo questo chiarimento, ma se noi vi insistiamo è perché abbiamo visto che in pratica ai contratti misti sono stati negati i benefici derivanti dal lodo De Gasperi, in quanto si è detto che esso era da applicarsi solo ai contratti di mezzadria di tipo toscano. In molte provincie del Veneto si sta ancora oggi discutendo per poter ottenere i benefici del lodo De Gasperi. Non ritengo quindi superflua la proposta del collega Dal Pozzo.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ritengo che si debba rimanere nei confini della tregua mezzadrile, la quale esplicitamente regola i contratti di mezzadria classica. Vedere se quei contratti costituiscono casi di mezzadria classica, sarà un caso di specie; ma noi non possiamo estendere, con una formula di questo genere, la tregua mezzadrile anche a contratti misti, in cui è da dubitare che ci sia la mezzadria classica. E questo è da presumere proprio per il fatto che i giudici non hanno ritenuto di applicare la tregua a questi contratti, proprio perché, quindi, hanno riconosciuto insussistenti gli elementi della mezzadria classica, che ri-

sponde ai requisiti voluti dall'articolo 2141 del Codice civile.

In sostanza, non vedo il motivo per estendere la tregua che noi codifichiamo e che proroghiamo oltre i confini per cui la tregua stessa fu formulata originariamente.

Mi oppongo, pertanto, all'emendamento presentato.

GRIFONE, *Relatore per la minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIFONE, *Relatore per la minoranza*. Mi permetto di insistere. Se noi accettiamo la proposta dell'onorevole Dominedò e del Ministro, escludiamo dai benefici di questa legge una classe numerosa di mezzadri, i quali assumono sì, in fitto, la parte del fondo destinata al foraggio, in quanto posseggono in proprio il bestiame, ma, per la parte del fondo destinata alle culture erbacee ed arboree, sono degli autentici mezzadri come quelli toscani.

Se non approviamo l'emendamento Dal Pozzo veniamo ad escludere dal beneficio di questa legge quasi tutti i mezzadri veneti (*Commenti al centro*).

I colleghi che rappresentano le provincie del Veneto dovrebbero sapere queste cose. Mi appello all'onorevole Gui.

GUI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI. Poiché sono stato chiamato in causa, posso dire che nella mia provincia, Padova, il lodo De Gasperi è stato applicato integralmente ai mezzadri.

E altrettanto — credo — è avvenuto nella provincia di Treviso, dove c'è una massa cospicua di mezzadri.

DAL POZZO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAL POZZO. Nella provincia di Treviso vi sono oltre quattromila famiglie alle quali il lodo De Gasperi non è stato applicato. Migliaia di famiglie sono anche in provincia di Gorizia e migliaia nella provincia di Padova, di cui ha parlato l'onorevole collega, e sono forse trentamila famiglie nel Veneto (*Commenti al centro*) nei confronti delle quali non è stato applicato il lodo De Gasperi, perché sono state considerate in parte come fittavoli, mentre dividono il prodotto dei bozzoli, dell'uva ed altri e quindi, per quella parte di prodotti di cui avviene la divisione, hanno diritto che sia applicata anche per loro questa legge.

Questa pertanto è la mia richiesta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Calasso-Dal Pozzo testé letto,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1948

non accettato né dal Governo, né dalla Commissione.

(Dopo prova e controprova, non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3:

« Le norme del presente capo si applicano esclusivamente al contratto di mezzadria contemplato dall'articolo 2141 e seguenti del Codice civile ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4 (8 del testo ministeriale). Se ne dia lettura:

SULLO, *Segretario*, legge:

« È dato valore di legge, per tutti i contratti di mezzadria, all'accordo stipulato il 24 giugno 1947, quale risulta dal testo allegato alla presente legge, e al regolamento che l'accompagna.

« L'efficacia delle norme del detto accordo è prorogata anche all'anno agrario 1947-48.

« Si conservano in vigore le norme più favorevoli ai mezzadri, che siano contenute in patti, individuali o collettivi, liberamente stipulati ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati a questo articolo vari emendamenti. Il primo è dell'onorevole Petrone:

« Sostituire al terzo comma, alla parola: liberamente, l'altra: già ».

Non essendo presente, si intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

Segue l'emendamento dell'onorevole Parri:

A questo articolo aggiungere il seguente:

« Le prestazioni di lavoro gratuite dovute dal colono al concedente a titolo di obbligo personale, le regalie ed i compensi dovuti dal colono per gli animali di bassa corte, ovini e suini allevati, secondo la consuetudine locale, per il fabbisogno della famiglia colonica, sono aboliti ».

Ha facoltà di svolgerlo.

PARRI. Mi dispiace di non essere stato presente sabato alla discussione generale, perché intendevo fare delle precisazioni.

E poiché non posso farle oggi, in quanto me lo vieta il Regolamento, mi riservo di farle, se del caso, in sede di dichiarazione di voto.

Per quanto attiene all'articolo aggiuntivo che ho presentato, non credo ci sia bisogno di molte illustrazioni. Si può dire che si illustra da sé. Piuttosto vorrei sgombrare subito il terreno da una possibile pregiudiziale, e cioè che questo articolo aggiuntivo esca fuori dalla materia a cui si riferisce la tregua del decreto

legislativo 1° aprile 1947, in quanto questo disegno di legge vuol sostanzialmente prorogare il decreto 1° aprile 1947 e dar forza di legge alla tregua 24 giugno 1947.

Io so che praticamente non si tratta con questo disegno di legge di prorogare soltanto la tregua, perché sono state portate sostanziali modifiche e trasformazioni circa la procedura della tregua; del resto la questione è già stata affrontata in sede di discussione generale ed è stata risolta nel senso che modificazioni potevano essere portate alla tregua e al decreto 1° aprile 1947.

È stata una decisione, in fondo, di buon senso, perché è logico che la tregua, se si deve rinnovare, deve essere in armonia col momento in cui si procede a questa rinnovazione. Ma, prescindendo da ciò, bisogna riferirsi allo scopo fondamentale della tregua, che è quello di riportare la tranquillità nelle campagne. Ora a me pare giusto affermare che il disegno di legge nel suo complesso non è molto soddisfacente per i coloni. E chiarisco perché. Perché sulle questioni controverse di maggiore importanza provvede il disegno di legge a risolverle, e le risolve con molta equanimità. Ma, per quanto riguarda le questioni non risolte dal disegno di legge, ha valore il vecchio contratto collettivo del lavoro. Che cosa è avvenuto nel corso della discussione fra le due parti in contrasto? Del resto l'onorevole Ministro che ha seguito attentamente e che ha presenziato a quelle discussioni, lo sa: che su molte questioni di secondaria importanza le parti si sono accordate, che su altre questioni le parti si sono ravvicinate, per cui si può considerare anche quelle come risolte.

Questi accordi, che in sede di trattative sono stati raggiunti — anche se non sono stati sottoscritti — erano tutti migliori per i contadini di quando non sia il vecchio contratto collettivo di lavoro. Praticamente, per tutta la materia non regolata dall'atto di tregua, i contadini vedono peggiorare le loro condizioni rispetto a quelle che potevano essere considerate conquiste già acquisite in sede di discussione. Perciò a me pare che qualche cosa di queste conquiste acquisite in sede di discussione debba essere data ai contadini. Io mi rendo conto che non era possibile in sede di tregua prendere in esame tutti quei minimi accordi su questioni particolari, perché in caso diverso questo disegno di legge sarebbe diventato un nuovo contratto collettivo di lavoro per i coloni. Ma una qualche cosa che almeno in parte riassuma tutti questi benefici, a me pare essenziale che sia introdotto in questo disegno di legge. E io ho

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1948

creduto di poter in parte ovviare a questa deficienza, presentando l'articolo aggiuntivo di cui si parla, tenendo anche presente che per quanto attiene alla materia specifica di quell'articolo aggiuntivo, c'è già stato un riavvicinamento fra le parti, tanto che, se non erro, la Confida aveva proposto di ridurre a metà le prestazioni, le regalie e gli obblighi.

A me pare che ci sia anche un'altra ragione che giustifichi la mia richiesta di abolire prestazioni, regalie ed obblighi. Praticamente si tratta di residui di antichi soprusi, che sono stati perpetuati fino ai nostri tempi da quando per il contadino era considerato un privilegio poter vivere sulla terra del signore, da quando per il contadino era considerato un onore lavorare la terra del signore, per prendere poco lui e dare molto al signore. A me pare opportuno che in questa Camera democratica ormai si eliminino questi residui medioevali, e si porti un soffio di modernità nelle campagne italiane.

È sostanzialmente per questi motivi che io ho presentato questo articolo aggiuntivo e desidererei che la Camera lo approvasse.

PRESIDENTE. Un'analoga proposta è stata presentata dagli onorevoli Stella, Burato, Sartor, Sodano, Germani, Lopardi, Gui, Calcagno, Tosato, Moro, così concepita:

« Le regalie ed i compensi dovuti dal mezzadro per gli animali di bassa corte, ovini e suini, allevati secondo la consuetudine locale per il fabbisogno della famiglia mezzadrile, sono sospesi per la durata della tregua contemplata nel presente articolo ».

Chiedo quale dei firmatari intende svolgerla.

SARTOR. La svolgo io.

PRESIDENTE. Sta bene. Ne ha facoltà.

SARTOR. Questo emendamento risponde ad un'esigenza vivamente sentita dai nostri mezzadri. Sostanzialmente il suo contenuto corrisponde a quello dell'onorevole Parri, ma vi è una differenza: si sta discutendo, o comunque saranno riprese le discussioni, per il nuovo patto colonico. Per non pregiudicare le trattative, per non inasprire i rapporti, noi proponiamo che, per il momento, questa materia — che deve trovare definitiva ed organica definizione nei nuovi patti colonici — sia per il momento sospesa.

Cioè proponiamo che le regalie, che tutte le prestazioni più ingiuste e più odiose per i mezzadri siano sospese fino a che tutta questa materia non trovi piena e definitiva solu-

zione nei nuovi patti colonici che saranno di imminente stipulazione.

PRESIDENTE. Analoga proposta aggiuntiva è stata presentata dagli onorevoli Grifone, Calasso, Borioni, Gullo, Dal Pozzo, Amendola Pietro, Sansone, Grammatico, Cremaschi Olindo, Bellucci, Cavallari Audisio ed altri:

« Gli obblighi, le onoranze, le regalie, le prestazioni di qualsiasi specie, conferiti a titolo gratuito o semigratuito al proprietario, al concedente o al datore di lavoro, sono sospesi per la durata della presente legge ».

Non mi pare che vi sia bisogno di illustrazioni. Finalmente, v'è una proposta degli onorevoli Capalozza Bellucci, Dal Pozzo, Berti Giuseppe fu Angelo, Calasso, Marchesi, Walter, La Torre, Messinetti, Borioni, Buzelli e Bruni, del seguente tenore:

« In deroga all'articolo 8 del regolamento del patto di tregua, durante l'annata agraria 1948-49 sono sospese le corresponsioni degli obblighi e delle regalie coloniche.

« In deroga all'articolo 9 dello stesso regolamento, il mezzadro ha diritto nell'annata agraria 1948-49 all'allevamento di un suino, in esclusiva spettanza colonica, per consumo familiare e aziendale ».

L'onorevole Capalozza ha facoltà di svolgere l'emendamento.

CAPALOZZA. La prima parte resta assorbita dagli altri emendamenti. Per quanto riguarda il suino, di cui alla seconda parte del mio emendamento, credo che non sia necessaria, da parte mia, una chiarificazione: è un problema che penso sia conosciuto da tutti quanti si occupano delle questioni della campagna.

PRESIDENTE. Mi parrebbe — a meno che io non abbia sufficiente conoscenza della cosa — che, quando si dice « regalie o compensi dovuti dal mezzadro per animali di bassa corte secondo le consuetudini locali », praticamente si viene a dire quanto ella dice nella seconda parte del suo emendamento.

CAPALOZZA. Ha ragione, ma solo per la prima parte che è assorbita dagli altri emendamenti. Pertanto insisto sulla seconda parte.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Relatore a dare il suo parere su questi emendamenti.

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, siamo dinanzi ad una manifestazione che da più parti della Camera, in senso concorde e con iniziativa propria si

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1948

è determinata allo scopo di toccare questo punto, che nel progetto governativo e nel progetto della Commissione non era stato menzionato di proposito, nell'intendimento chiaramente espresso di non attuare se non una stretta convalida della tregua mezzadrile preesistente, quasi consolidando lo stato di fatto e di diritto da cui abbiamo preso le mosse, lasciando con ciò intatta la possibilità di movimento per le affermazioni avvenire secondo la voce delle parti e le esigenze dei tempi, come a viva voce dicemmo e come per iscritto abbiamo confermato nella relazione. Ora, dinanzi a una tale realtà che oggi si manifesta nell'Aula, noi pensiamo che si possa venire incontro con senso di equilibrio alla proposta, la quale, in ultima analisi, non contrasta a quel concetto di mera convalida della tregua, se si consideri che — anche nel periodo antecedente alla tregua, e precisamente nel lodo De Gasperi — era stato attuato lo stesso concetto della sospensiva di questi obblighi colonici, che oggi la Camera italiana va a votare.

PRESIDENTE. Ella non ha però espresso il suo pensiero sulla seconda parte dell'emendamento Capalozza.

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, quanto alla formula, accetto il testo dell'onorevole Sartor con esclusione degli altri, che, quindi, restano assorbibili.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Ministro di esprimere il parere del Governo.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi associo a quanto ha detto l'onorevole Relatore e, data l'ora, non voglio far perdere molto tempo all'Assemblea. Accetto, pertanto, l'emendamento proposto dagli onorevoli Stella, Burato, Sartor, Lopardi ed altri firmatari. L'accetto perché rimane nella linea dei precedenti che noi possiamo invocare. Se nella tregua non c'era niente, vi era invece nel lodo De Gasperi, convertito da me in legge, una disposizione analoga a questa, in questo senso. E per questo motivo accetto che anche nella tregua sia introdotta questa nuova disposizione in aderenza a quella già contenuta nel lodo De Gasperi.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori degli emendamenti se vi insistono. Non essendo presente l'onorevole Petrone, dichiaro decaduto il suo emendamento.

Onorevole Parri, mantiene il suo?

PARRI. Devo rilevare che il mio emendamento è presso che simile a quello dell'onorevole Grifone.

La sola differenza è che invece di « sospesi » è detto « aboliti ».

PRESIDENTE. Onorevole Grifone, quale è il suo parere?

GRIFONE, *Relatore per la minoranza*. Non saremmo contrari ad accettare, in linea di massima, l'emendamento Parri, perché si avvicina al nostro. Vediamo però che mancano alcune cose sostanziali: le prestazioni, i servizi gratuiti o semi-gratuiti, che in molte regioni d'Italia i contadini devono prestare ai proprietari. Insistiamo perciò nella nostra formulazione, almeno per questa parte.

PRESIDENTE. Si tratterebbe, eventualmente, di aggiungere le parole: « le prestazioni di qualsiasi specie, conferite a titolo gratuito o semi gratuito ».

Nella eventualità che si possa arrivare a un testo unificato, chiedo all'onorevole Sartor se insiste nel suo emendamento e, nel caso affermativo, se accetta l'aggiunta testé letta.

SARTOR. No, mantengo il testo, così come è formulato, spiegando che quando si aggiunge il termine « prestazioni » si sconvolge tutto il rapporto mezzadrile, perché, nelle prestazioni sono compresi anche i trasporti.

GRIFONE, *Relatore per la minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIFONE, *Relatore per la minoranza*. Faccio osservare che l'abolizione o la soppressione delle prestazioni era stata già convenuta nel corso di trattative con la Confida. Trattasi dunque della parte più criticabile e superata dei vecchi rapporti della mezzadria, perché si tratta di prestazioni, di servizi, di *corvées* vere e proprie. Quindi non comprendo l'insistenza dei colleghi per mantenere in essere la parte più umiliante e superata, anche dal punto di vista umano, delle vecchie patteggiamenti.

PRESIDENTE. Per la chiarezza della votazione credo che l'onorevole Grifone, come pure i suoi colleghi, potrebbero limitare il loro emendamento, alla sola frase: « le prestazioni di qualsiasi genere ecc. » aggiuntiva all'emendamento degli onorevoli Sartor, Stella, Burato, ed altri, che sarebbe quindi posto in votazione prima.

GRIFONE, *Relatore per la minoranza*. Concordo.

GULLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLO. Vorrei che si parlasse sempre di mezzadro e di colono e non solo dell'uno o dell'altro, perché altrimenti si escluderebbe tutta la colonia parziaria.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro accetta?

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1948

SEGNÌ, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Accetto.

PRESIDENTE. La dizione definitiva dell'emendamento Stella-Sartor risulterebbe la seguente:

« Le regalie e i compensi dovuti dal mezzadro o colono per gli animali di bassa corte, ovini e suini, allevati secondo la consuetudine locale per il fabbisogno della famiglia mezzadrile, sono sospesi per la durata della tregua contemplata nel presente articolo ».

TOZZI CONDIVI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOZZI CONDIVI. Personalmente voterò contro questo emendamento, perché mi sembra non si siano valutate esattamente le conseguenze di questa proposta. (*Proteste all'estrema sinistra*). È necessario tener presente che in Italia esistono istituti di pubblica beneficenza. Io sono Presidente di uno di questi istituti. Essi hanno parecchie colonie a mezzadria. Gli ospedali hanno le uova di questi terreni, i polli e i maiali di questi terreni. Ora, quando mi si dice che si tratta di regalia, si dice cosa inesatta; perché per il patto mezzadrile debbono dividersi i prodotti del fondo e tra i prodotti sono compresi grano, granturco, la stalla e gli animali di bassa corte ecc. Quando chiedessi al contadino una prestazione di polli che non sono allevati sul fondo chiederei una regalia, cioè una cosa al di fuori del patto mezzadrile. Il lodo De Gasperi partiva dal presupposto di territori danneggiati dalla guerra, dove non era stato possibile fare allevamento, ed era logico che si sospendesse per il periodo di guerra la prestazione perché i contadini non avevano potuto provvedere all'allevamento. Così che quando ci sarà una moria o altro che impedisca di allevare, allora i mezzadri avranno il diritto all'abolizione di tali regalie. Ecco perché la tregua mezzadrile non doveva entrare — e non era entrata — in argomento; ci deve entrare il nuovo patto colonico. In questo modo veniamo a danneggiare le opere pubbliche, le istituzioni di pubblica beneficenza. (*Commenti all'estrema sinistra*). Il mio ospedale ha circa 1.500 uova al mese, e vari maiali. Chi darà questi prodotti ai miei beneficiati? Da quale bilancio debbo trarre queste maggiori spese? Chiedo alla Camera di ritornare su questo punto. Io voterò contro.

ZANFAGNINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANFAGNINI. A nome del Gruppo di Unità socialista dichiaro che il mio Gruppo voterà in favore della formula proposta dalla maggioranza con l'emendamento proposto

dall'onorevole Grifone, perché più comprensiva e perché non è affatto, secondo noi, a distinguersi fra le prestazioni, siano esse servizi, prestazioni di lavoro, o onoranze, o regalie, come si vogliono chiamare. Anzi, forse le prestazioni di servizi e di lavori, gratuite o semi-gratuite, sono anche più odiose delle altre. Per questo, a nome del mio Gruppo, dichiaro che voterò a favore dell'emendamento Grifone.

CAPALOZZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA. La preoccupazione espressa dall'onorevole Tozzi Condivi non ha ragion d'essere, perché, quando c'è stata la lotta mezzadrile, i mezzadri ed i coloni di tutta Italia hanno dato prova di grande solidarietà umana e sociale, portando spontaneamente regalie proprio agli ospedali ed agli istituti di beneficenza.

GUI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI. Per trovare la via di intesa aggiungerei alla menzione delle prestazioni questa specificazione:

« non aventi comunque riferimento alle esigenze della coltivazione del fondo ».

Si escluderebbero così i trasporti di merci, come i concimi, che sono necessarie alla coltivazione, ed il cui obbligo è compreso nel contratto. Non intendo con questa proposta sconvolgere le prestazioni personali; intendo che siano sospese le prestazioni personali delle figlie del mezzadro, che vanno a lavare i panni o a servire nella casa dei padroni. Queste prestazioni, che non hanno alcun riferimento alle esigenze della coltivazione, nel mio emendamento sarebbero escluse.

DAL POZZO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAL POZZO. Nel veneto i mezzadri ed i coloni in generale sono obbligati a prestare, come prestazione d'obbligo, diecine di giornate per anno; oltre all'obbligo del bucato in alcune località: per questo insistiamo per la soppressione della prestazione d'opera gratuita.

Anche perché nel Veneto abbiamo, per contro, centinaia di migliaia di disoccupati, ed i mezzadri devono sospendere il lavoro dei campi per prestare manodopera gratuita al padrone.

GULLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLO. Poco fa ho chiesto che alla parola « mezzadro » si aggiungesse « colono », per la maggiore chiarezza della norma durante il periodo di validità della tregua mezz-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1948

zadrile. Può accadere che altra volta si dia una nuova estensione alla norma. Questa norma non ha niente di intimamente legato alla tregua mezzadrile, riguarda tutti i mezzadri e coloni, indipendentemente dalla tregua mezzadrile. Vorrei che si usasse altra formulazione, per esempio « durante il vigore della presente legge », senza far capo alla tregua.

PARRI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARRI. Praticamente questa discussione sta dimostrando che il testo meglio elaborato — se permettono — era il mio perché le questioni dibattute le avevo dentro di me valutate e, mi pare, convenientemente risolte. Quando si parla delle prestazioni di lavoro gratuito dovute dal colono al concedente a titolo di obbligazione personale praticamente si escludono tutte quelle prestazioni che il colono dà per il normale lavoro del fondo. Si tratta di prestazioni a titolo personale che nulla hanno a che vedere con la coltivazione del fondo. Questa è l'interpretazione che si deve dare. Magari, in sede di regolamento, questo si può meglio dichiarare. Comunque, ripeto che l'articolo da me formulato era ben concepito. Chiedo pertanto alla Camera se non sia il caso di tornare, dopo questa disputa, alla mia formulazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Gullo propone che si dica: « per la durata della presente legge ».

Chiedo intanto all'onorevole Sartor se accetta l'aggiunta proposta dall'onorevole Gui.

SARTOR. Accetto per quanto si riferisce alle prestazioni personali gratuite non aventi comunque riferimento all'esigenza della coltivazione del fondo.

PRESIDENTE. Onorevole Parri, insiste nella sua formulazione?

PARRI. Io sono conciliante per quanto riguarda la forma, purché il principio sia affermato.

PRESIDENTE. Sta bene. Intanto, poiché gli emendamenti proposti sono tutti aggiuntivi, pongo in votazione l'articolo 4 nel testo della Commissione:

« È dato valore di legge, per tutti i contratti di mezzadria, all'accordo stipulato il 24 giugno 1947, quale risulta dal testo allegato alla presente legge, e al regolamento che l'accompagna.

« L'efficacia delle norme del detto accordo è prorogata anche all'anno agrario 1947-1948.

« Si conservano in vigore le norme più favorevoli ai mezzadri, che siano contenute in patti, individuali o collettivi, liberamente stipulati ».

(È approvato).

Pongo ora in votazione l'aggiunta proposta dagli onorevoli Grifone e altri di cui do ancora lettura:

« Le prestazioni di qualsiasi specie, conferite a titolo gratuito o semigratuito ».

(Dopo prova e controprova, non è approvata — Commenti all'estrema sinistra).

Passiamo ora all'emendamento dell'onorevole Parri.

GUI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI. Qualora il mio emendamento potesse essere aggiuntivo a quello dell'onorevole Parri, se cioè l'onorevole Parri accettasse l'espressione esplicita di quel concetto che ha detto implicito nel suo, che in questi obblighi si intendono compresi solo quelli che non hanno riferimento alle esigenze della coltivazione, potremmo arrivare ad una formulazione concordata.

PRESIDENTE. Onorevole Gui, in tal caso, poiché l'emendamento Parri parla di prestazioni « personali », si dovrebbe sopprimere dal suo l'avverbio « comunque ».

MICELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. A me sembra che si sia trascurata l'osservazione fatta dal collega Gullo e cioè che queste prestazioni sono egualmente gravose, e per i mezzadri del Nord, e per i coloni del Sud. Occorre quindi escluderle, se vogliamo una certa equità, nei contratti di mezzadria, di colonia e di compartecipazione. Per fare in modo che questo articolo aggiuntivo, che viene dopo le norme particolari sulla mezzadria, si possa riferire anche ai coloni dell'Italia meridionale, bisogna fare una premessa. Credo che anche il Ministro sia d'accordo su ciò.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sono due cose diverse, che non possono trovare la loro sede qui. Noi qui abbiamo già un precedente in tutta la discussione che abbiamo avuta a proposito della mezzadria classica, cioè abbiamo il precedente del lodo De Gasperi. Abbiamo detto con gli articoli approvati che tutte queste norme riguardano la mezzadria classica. Ebbene, non usciamo

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1948

da questo campo. Per la mezzadria impropria dobbiamo provvedere diversamente e non è questo il momento.

Accogliendo la vostra tesi, si uscirebbe troppo fuori dal campo prospettatoci col disegno di legge. Non si può improvvisare su questo argomento ed io non posso accettare quanto viene proposto.

MICELI. È bene che si proponga l'abolizione degli obblighi per i mezzadri del sud (*Interruzioni*).

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, io ero già stato richiesto da lei di esprimere il mio avviso come Presidente della Commissione, sia pure a nome della maggioranza, in relazione alla proposta dell'onorevole Gullo di menzionare qui e il mezzadro e il colono.

Io, con tutto rigore, nell'economia e nel sistema della legge che stiamo per approvare considero che qui non solamente abbiamo preso le mosse dal richiamo al contratto di mezzadria propria nell'articolo 2, ma ci troviamo adesso a discutere e ad approvare l'articolo 8 che sta sotto il capoverso secondo delle disposizioni particolari alla mezzadria propria, mentre la eventuale estensione della convalida di una norma collettiva in norma legale, alla tregua o più esattamente all'accordo interprovinciale sulla mezzadria impropria non fu approvata, precisamente perché la legge tende a consolidare in modo esclusivo la tregua mezzadrile.

Stando, quindi, in tema di mezzadria propria, non si può parlare che di tale forma di mezzadria.

GRIFONE, *Relatore per la minoranza*. Penso che al contadino del sud interessi poco la questione della collocazione della norma, l'interessante è che si dica che non deve portare più la regalie! (*Commenti*).

PARRI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARRI. Se il Presidente permette, vorrei vedere di conciliare le cose. Proporrei di aggiungere, dopo la parola: « personale » le parole: « non aventi attinenza con la normale coltivazione del fondo ».

GUI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI. La formulazione si può anche discutere. È il concetto sul quale ci siamo trovati d'accordo. Io direi che la votazione si facesse sul concetto nel quale l'onorevole Parri ed io ci troviamo d'accordo, rimandando

in sede di coordinamento la scelta di una formula specifica. In questo modo, avendo l'onorevole Parri accettato la mia formula, si voterebbe sul concetto.

PRESIDENTE. Non è possibile che in questa sede si voti sul concetto: si può votare sulla formula, salvo qualche modifica non sostanziale in sede di coordinamento.

DAL POZZO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAL POZZO. L'espressione: « non aventi attinenza con la normale coltivazione del fondo » lascia l'obbligo del colono di provvedere a tutti i lavori di cantina e di granaio. Sono appunto questi i lavori che noi non vogliamo che vengano fatti dai mezzadri che hanno terra da lavorare. (*Rumori al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Se lei ha bene letto il testo, si renderà conto che mi pare sia difficile, quando si parla di obbligo personale, date anche le interpretazioni che il proponente onorevole Parri ha dato, sostenere questo.

GERMANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANI. Come ha già detto l'onorevole Presidente della Commissione e il Relatore della minoranza, noi intendiamo che l'articolo non si riferisca al colono, ma si riferisca solo al mezzadro, perché questa legge, che consolida la tregua mezzadrile, si riferisce solo ai mezzadri. (*Commenti all'estrema sinistra*).

GULLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLO. Debbo far rilevare che si parte da una premessa errata: ossia la premessa che la legge si riferisca esclusivamente alla mezzadria. Non è esatto questo perché, con l'articolo 1, vengono prorogati tutti i contratti, sia di mezzadria, sia di colonia parziaria. Resta quindi escluso che la legge riguardi soltanto la mezzadria propria. Cosa si fa in questo momento? Sì, addebita questo emendamento per l'abolizione delle prestazioni alla parte riguardante la tregua; ma è ciò che noi contestiamo; l'emendamento proposto non è detto che debba essere inserito nella parte che riguarda la tregua e che quindi riguardi la sola mezzadria.

Noi diciamo che questo emendamento va inserito nella legge; sarebbe infatti veramente inconcepibile, nel momento in cui riconosciamo ai mezzadri propri il diritto di vedersi dispensati dalla corresponsione delle prestazioni, delle regalie, ecc. non usare lo stesso trattamento ai mezzadri impropri e ai coloni.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1948

Noi che in questo momento, con questa legge, abbiamo stabilito per i mezzadri impropri, per i coloni che per essi non è a parlare di tregua — e l'abbiamo detto pur riconoscendo che vi sono delle tregue già stabilite, almeno per la Puglia e per la Lucania — possiamo nel tempo stesso escluderli anche da questa proposta che eleva la loro dignità morale, prima e più che il loro tornaconto materiale?

È semplicemente vergognoso che ancora oggi, nel 1948, ci sia della gente che viene trattata così come era trattata nella più oscura età medioevale. (*Commenti al centro*). Io, come meridionale, mi vergognerei di concedere ai contadini del Settentrione, qualche cosa con cui si innalza la loro dignità, ove la stessa provvidenza si negasse ai contadini del Mezzogiorno d'Italia. (*Applausi all'estrema sinistra — Commenti al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Infatti faccio presente che l'onorevole Gullo aveva proposta la modificazione dell'ultimo comma del testo Stella-Sartor nel senso di applicare la sospensione delle prestazioni « per la durata della presente legge ».

GULLO. Non solo, signor Presidente, ma ora aggiungo un'altra proposta. Poiché infatti si è sollevato il dubbio che questa norma riguardi soltanto la parte relativa alla tregua, chiedo che venga collocata in altra parte della legge, perché non resti alcun dubbio che essa si riferisce così ai contadini del Nord come a quelli del Mezzogiorno d'Italia.

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni. Voteremo per divisione il testo Parri, innanzi tutto. Pongo in votazione la prima parte tenendo conto della proposta dell'onorevole Gullo di parlare di mezzadro o colono »:

« Le prestazioni di lavoro gratuite dovute dal mezzadro ».

(*È approvata*).

Pongo in votazione le parole:

« o colono ».

(*Dopo prova e controprova, sono approvate — Applausi*).

Ritengo che si possa fare a meno delle parole « al concedente », e pertanto pongo in votazione la seguente altra frase:

« a titolo di obbligo personale, non aventi attinenza con la normale coltivazione del fondo ».

(*È approvata*).

Segue l'altra parte dell'emendamento che, per motivi di coordinamento, risulta così definitivamente formulata:

« Le regalie e i compensi dovuti per gli animali di bassa corte, ovini e suini allevati, secondo la consuetudine locale, per il fabbisogno della famiglia mezzadrile, sono sospesi ».

AVANZINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AVANZINI. Per armonizzare quest'ultimo periodo con la prima parte già votata, bisognerebbe sopprimere anche l'aggettivo « mezzadrile », lasciando soltanto le parole: « della famiglia ».

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Parri se accetta questa proposta.

PARRI. Accetto.

PRESIDENTE. E la Commissione e il Governo ?

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Accetto anch'io.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo accetta.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo allora in votazione l'ultima parte dell'emendamento Parri, con la modificazione proposta dall'onorevole Avanzini.

(*È approvata*).

Del testo Stella-Sartor rimane non assorbito, dopo queste votazioni, la seguente frase: « per la durata della tregua contemplata nella presente legge ».

L'onorevole Gullo invece propone:

« per la durata della presente legge ».

Onorevole Sartor ella insiste nella sua formulazione ?

SARTOR. Insisto.

PRESIDENTE. E l'onorevole Gullo ?

GULLO. Se noi vogliamo che la disposizione sia estesa ai contadini del Sud bisogna che non facciamo più riferimento alla tregua. È un argomento che potrebbe sollevare dubbi nella applicazione. Poiché si è d'accordo che dicendo « per la durata della tregua » si intende dire « per la durata della legge », usiamo chiaramente quest'ultima dizione.

GUI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI. Volevo rilevare proprio alcuni pericoli di confusione che ne verrebbero. La legge proroga i contratti fino al 1949. La tregua dura fino all'annata agraria 1947-48. La tregua ha durata provvisoria in attesa del contratto di mezzadria che regolerà definitivamente i rapporti tra mezzadri e concedenti.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1948

Dicendo « per la durata della legge » creiamo una confusione. Invece ogni confusione è esclusa se si dice « per la durata della tregua ».

GULLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLO. Siamo chiari innanzi tutto. Io non faccio questione della durata, ma dico che nello stabilire la durata non si faccia riferimento alla tregua. Quando deve cessare la tregua? Mettiamo la data della cessazione.

PRESIDENTE. Il Relatore per la maggioranza ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. L'annata agraria a cui si riferisce la tregua convalidata è quella 1947-48. Ecco perché mi pareva opportuna la formula primitiva.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. La tregua dello scorso anno fu stipulata per l'annata 1946-47, e la proroga scade con quest'anno 1947-48. È chiarissimo, ed è anche trascritto nel documento di tregua: la proroga riguarda l'annata agraria in corso, e la proroga del contratto non ha niente a che fare con la proroga della tregua. La proroga del contratto riguarda l'annata agraria 1948-49, ma la tregua in quest'anno non è in vigore; era in vigore l'anno scorso e noi la proroghiamo all'anno corrente. (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

Voglio chiarire uno stato di fatto e prego i colleghi di lasciarmi parlare.

La tregua stipulata il 24 giugno 1947 si riferiva all'annata agraria 1946-47, non all'annata agraria attuale. Si riferiva all'annata agraria trascorsa. Quindi, con la legge, abbiamo proposto, prima, di convertire in legge la vecchia tregua per l'annata 1946-47, e poi di prorogarla per un anno, cioè per l'annata in corso 1947-48. E questo è chiaro dai documenti acclusi al progetto di legge.

PRESIDENTE. Evidentemente, v'è una differenza fra le due impostazioni. Il testo dell'emendamento aggiuntivo Stella, Burato e Sartor dice: « per la durata della tregua contemplata nel presente articolo ».

GULLO. Scusi, signor Presidente: io propongo: « per la durata della legge », e quindi evidentemente mi riferisco al termine della proroga del contratto.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ciò significa proroga per due anni: l'attuale e l'anno venturo! Ma l'anno agricolo attuale non è finito, è ancora in corso!

GULLO. Ma la proroga dei contratti è per un anno, ossia per l'annata 1948-49. Per la stessa annata noi chiediamo che sia fissata la sospensione delle corresponsioni.

PRESIDENTE. Mi pare che le posizioni siano ormai chiare. Passiamo alle votazioni.

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo nella formulazione proposta dall'onorevole Gullo: « per la durata della presente legge ».

(*Dopo prova e controprova, non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento nella formulazione proposta dagli onorevoli Stella, Burato, Sartor e altri:

« per la durata della tregua contemplata nel presente articolo ».

(*È approvato*).

L'articolo 4 risulta pertanto così formulato:

« È dato valore di legge, per tutti i contratti di mezzadria, all'accordo stipulato il 24 giugno 1947, quale risulta dal testo allegato alla presente legge, e al regolamento che l'accompagna.

« L'efficacia delle norme del detto accordo è prorogata anche all'anno agrario 1947-48.

« Si conservano in vigore le norme più favorevoli ai mezzadri, che siano contenute in patti, individuali o collettivi, liberamente stipulati.

« Le prestazioni di lavoro gratuite dovute dal mezzadrò o colono a titolo di obbligo personale, non aventi attinenza con la normale coltivazione del fondo, le regalie ed i compensi dovuti per gli animali di bassa corte, ovini e suini allevati, secondo la consuetudine locale, per il fabbisogno della famiglia, sono sospesi per la durata della tregua contemplata nel presente articolo ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Il seguito di questa discussione è rinviato alle ore 16 di domani.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SULLO, *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere quali siano i motivi che ostacolano la concessione del

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1948

beneficio della riduzione della tariffa ferroviaria ai visitatori della prossima manifestazione « Fiera del Mare di Taranto ».

« SEMERARO GABRIELE ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere quali criteri siano stati seguiti nella valutazione delle lauree abilitanti, nei confronti delle abilitazioni conseguite con esame di Stato, ai fini della graduatoria per incarichi e supplenze nelle scuole medie.

« COPPA EZIO, CONSIGLIO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro, per conoscere se e quale seguito intendano dare al progetto, già in corso presso i detti Ministeri, per sistemare la categoria degli « Amanuensi di cancelleria », le cui condizioni e retribuzioni sono al di sotto di qualsiasi anche più modesta esigenza alimentare, mentre manca agli stessi lavoratori qualsiasi garanzia giuridica.

« SALA, GULLO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i Ministri dell'industria e commercio e dell'agricoltura e foreste, per conoscere:

1°) se risponda a verità che il Ministero dell'industria e commercio stia predisponendo un provvedimento per la soppressione del Consorzio nazionale canapa;

2°) se, dopo lo sblocco dei manufatti e l'uscita degli industriali dal Consorzio, sia di competenza del Ministero dell'industria e del commercio prendere iniziative in ordine ad un organismo che ha assunto carattere strettamente agricolo, che interessa i produttori agricoli;

3°) se l'iniziativa, di cui sopra, si concili con la provvida azione che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste sta esplicando per la organizzazione economica della produzione agricola onde sottrarla alla speculazione e salvaguardarla dalle deleterie conseguenze della crisi economica incombente sull'agricoltura nazionale.

« BONOMI, CHIARINI, STELLA, GUI, CALCAGNO, SODANO, BIMA, BABBI, COLASANTO, MARENGHI, TRUZZI FERDINANDO, STAGNO D'ALCONTRES, MAXIA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere quali misure intenda adottare per evitare che da parte dei questori venga ulteriormente violata la libertà di stampa, così come è avvenuto in data 5 lu-

glio 1948 in Ferrara, dove il questore ha decretato il rifiuto della concessione della licenza per la diffusione di un volantino in cui la Confederazione provinciale esortava i coloni e i mezzadri a dividere i prodotti al 57 per cento.

« CAVALLARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri dell'interno e dei trasporti, per conoscere le vere cause che hanno determinato lo sciopero del personale della Società anonima ferrovie del sud-est ed i provvedimenti che gli organi competenti intendono assumere per comporre la vertenza.

« Dalla mezzanotte di domenica, 4 luglio, ogni traffico è interrotto in una vasta zona della Puglia con gravissimo danno delle popolazioni e dell'economia locale.

« DE MARIA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare la Presidenza del Consiglio, per sapere se non intenda accogliere le richieste inviate da numerose assemblee provinciali ed interprovinciali dei consigli dell'E.N.A.L., indette ad ottenere:

1°) l'immediata cessazione del regime commissariale rivelatasi non rispondente alle finalità dell'Ente e la nomina di un presidente e di un consiglio di amministrazione;

2°) il trasferimento della tutela dell'E.N.A.L. al Ministero del lavoro;

3°) la promulgazione di una legge che dia assetto definitivo all'E.N.A.L.

« Il fatto che il commissario non ha mai reso noto un bilancio; non ha mai convocato i presidenti provinciali in una riunione nazionale, non si è mai dato cura di stipulare concessioni coi competenti Ministeri per riottenere le facilitazioni, di cui godevano gli ex dopolavoro, rende urgente l'accoglimento delle richieste avanzate per democratizzare l'Ente e fargli assolvere i compiti a cui è chiamato nell'interesse sociale e morale dei lavoratori di tutte le categorie.

« BARBIERI, TARGETTI, FARALLI, PAOLUCCI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'interno e degli affari esteri, per sapere se è a loro conoscenza che il Consolato argentino assume informazioni presso le nostre autorità di pubblica sicurezza e presso le sezioni del Partito democristiano circa le tendenze politiche degli emigranti.

« Ciò in relazione a quanto avvenuto a Cariatì (Cosenza), dove il 21 maggio 1948 fu

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1948

esposto al pubblico un telegramma del Consolato argentino di Napoli, col quale si chiedevano alla sezione del Partito democristiano informazioni sui precedenti politici di tale Cariglino Paolo, e accanto a detto telegramma ne fu esposto un altro della sezione democristiana al Consolato, così concepito: « Precedenti buoni »; e a Calopezzuti (Cosenza) fu negato il permesso di espatrio a tale Bongiorno Antonio, col medesimo sistema di cui sopra. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« BRUNO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se è a conoscenza dei numerosi licenziamenti di impiegati dell'U.P.S.E.A. e delle U.C.S.E.A., prevalentemente fra i simpatizzanti del Fronte democratico popolare, e quali provvedimenti intenda prendere per far cessare le ingiuste persecuzioni predette. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« BRUNO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere se intenda venire incontro ai desideri dell'amministrazione dell'Ospedale « Garibaldi » di Melito (Reggio), la quale richiede la necessaria costruzione di alcuni padiglioni. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« BRUNO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere se è a sua conoscenza che l'Ospedale civile di Cosenza ha urgente bisogno:

a) della costruzione di un padiglione di isolamento per le malattie infettive;

b) della costruzione di un padiglione per ricovero dei tubercolotici;

c) della costruzione di un edificio per il regolare funzionamento della scuola convitto per infermiere professionali ed assistenti sanitarie.

« L'interrogante chiede di sapere come il Ministro intenda far fronte alle predette necessità. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« BRUNO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere se e quando intenda venire incontro alla amministrazione comunale di Morano Calabro (Cosenza) per l'esecuzione del progetto di siste-

mazione delle strade interne del paese, problema che richiede una urgente soluzione per lo stato di impraticabilità delle strade medesime.

« Dato che l'amministrazione comunale predetta è nell'impossibilità di sostenere la spesa, l'opera dovrebbe essere eseguita a spese dello Stato. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« BRUNO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle finanze, per sapere se intende revocare il decreto 7 febbraio 1948, n. 4587, del prefetto di Cosenza, col quale si conferma per il 'prossimo quadriennio l'esattore di San Giorgio Albanese (Cosenza) signor Parise Vincenzo.

« Il decreto di conferma è stato emanato malgrado il parere contrario della amministrazione comunale, malgrado l'ostilità della enorme maggioranza della popolazione e, soprattutto, malgrado il Parise sia emigrato in America. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« BRUNO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per sapere se è a conoscenza che il Molise manca di un centro sanatoriale, la cui necessità è stata ripetutamente rappresentata all'Alto Commissariato; e se non intenda creare in detta regione un vero e proprio istituto sanatoriale, in conformità del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 679, che dispone lo stanziamento di un miliardo per la creazione di istituti del genere. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« SAMMARTINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere le ragioni per le quali non si è ancora provveduto a dotare la città di Campobasso di un mattatoio, che risponda finalmente alle esigenze elementari dell'igiene, in conformità del progetto depositato da molti mesi presso la competente direzione generale del Ministero. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« SAMMARTINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere se è a conoscenza che il comune di Sessano (Campobasso) dalla fine della guerra ad oggi non

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1948

ha mai goduto di alcuno stanziamento per opere pubbliche, malgrado ripetute istanze e segnalazioni; e se non intenda disporre finalmente la esecuzione di quelle opere finora invano invocate, anche a sollievo della disoccupazione. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« SAMMARTINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere se non intenda disporre il risanamento igienico del comune di Matrice (Campobasso), il cui acquedotto, non essendo stato riparato da oltre cinquant'anni, perde acqua che ristagna, al punto da fomentare lo sviluppo di germi pericolosi alla sanità pubblica. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« SAMMARTINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere se ritiene giusto ed equo collocare in pensione i consiglieri di Corte di appello ed equiparati, mantenuti in servizio in virtù dell'articolo 1 legge 28 gennaio 1943, n. 33, benché non abbiano ancora compiuto i 70 anni, dato che — in base all'articolo 5 della legge sulle guarentigie della Magistratura, approvata con regio decreto 31 maggio 1946, n. 511 — i limiti di età per tutti i magistrati sono stati riportati a 70 anni, quali erano all'epoca dell'assunzione in carriera di detti magistrati. Se non ritiene l'onorevole Ministro che il repentino allontanamento dei predetti possa essere causa di serio intralcio nella continuità dei servizi presso le Corti di appello. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« SALVATORE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere i motivi che hanno indotto il provveditore agli studi di Messina a non consentire che gli alunni degli Istituti parificati di Messina, retti da ordini religiosi, dessero esami di maturità presso gli Istituti medesimi come in precedenza era stato praticato, anche in considerazione del costante ottimo rendimento di detti Istituti per la scuola e per la cultura. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« SALVATORE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle finanze, per sapere perché con il riconoscimento conferito a Pescara di « città sinistrata » mentre si sono accolte alcune ri-

chieste di commercianti e di industriali intese ad ottenere il rimborso di determinate imposte degli anni 1944-45-46, non si è pure voluto accogliere le richieste degli impiegati dirette ad ottenere:

a) l'esenzione dalla ricchezza mobile fin dal periodo del rientro in città, dallo sfollamento a tutto il corrente anno;

b) la proroga del provvedimento istitutivo della indennità di disagiata residenza;

c) aumento della suddetta indennità nella misura del 50 per cento;

d) adeguamento dell'indennità carovita sulla base del 120 per cento. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« SPALLONE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'interno, per sapere se risulti loro che la segreteria comunale di Rimini della Confederazione nazionale dei lavoratori della terra abbia diramato a tutti i capi squadra trebbiatura e a tutti i capi lega del comune due circolari, in cui si stabilisce:

1°) che nessun lavoratore possa far parte delle squadre senza nulla osta dell'ufficio di collocamento della Confederazione;

2°) che gli stessi capi squadra — pena la sostituzione immediata — debbano dividere il prodotto trebbiato al 43 e 57 per cento;

3°) che venga effettuata sulla paga di ogni operaio una trattenuta del 2 per cento da versarsi alla Federterra;

4°) che siano esclusi dal pagamento della tariffa due quintali per ogni componente la famiglia dei coloni e dei coltivatori diretti iscritti alla Federterra e in possesso della tessera sindacale.

« E per chiedere, altresì, se, di fronte a una così evidente coercizione esercitata sia sui braccianti che sui coloni e i piccoli proprietari, in piena contraddizione con il disposto della Costituzione, che sancisce la libertà sindacale, non ritengano necessario un immediato intervento dell'autorità tutoria nei confronti dei dirigenti la Confederazione di Rimini, per richiamarli al rispetto delle norme costituzionali e delle leggi vigenti. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

« BONOMI, CHIARINI, MAXIA, STELLA, SODANO, BIMA, BABBI, TRUZZI FERDINANDO, STAGNO, MARENGHI, CALCAGNO, GUI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere quali ragioni lo hanno indotto, contro il parere di

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1948

tutti gli organi periferici, a rinviare la soluzione, sia pure parziale, del problema dell'acquedotto Rossano-Corigliano.

« Giace, infatti, presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Catanzaro uno stralcio del progetto, che doveva andare ad esecuzione, quando il Ministro ha sospeso l'esecuzione stessa fino alla pronuncia sul tema del Consiglio di amministrazione del Consorzio. In realtà, quest'ultimo non ha competenza a disporre di fondi a sollievo della disoccupazione con i quali si deve finanziare l'opera. La metà della spesa potrebbe, se mai, essere assunta dalla sola amministrazione comunale di Rossano. Il rinvio disposto dal Ministro non giova alla città di Corigliano e nuoce alla popolazione rossanese (21.000 abitanti). *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

« BRUNO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere se e come intende finanziare il completamento dell'acquedotto consorziale Rossano-Corigliano (41.000 abitanti). L'acquedotto è già per buona parte costruito (captazione sorgenti e condotta fino al ripartitore) e le relative opere (le quali minacciano di andare alla malora per difetto di manutenzione) hanno il valore di circa 500 milioni.

« Il progetto di completamento dell'opera, il quale è presso il Ministero dei lavori pubblici, è per un importo complessivo di 275 milioni, somma che i due comuni consorziati non sono in grado di sborsare.

« Una operazione di mutuo con la Cassa depositi e prestiti sarebbe non solo lunga, ma impossibile a farsi perché i bilanci delle due città non potrebbero sopportare il relativo onere. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

« BRUNO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere quali provvedimenti di carattere urgente intenda adottare:

a) perché siano iniziati e rapidamente portati a compimento i lavori di costruzione del ponte a bilico della stazione centrale di Brindisi, da diverso tempo guasto, con grave danno per le categorie dei commercianti e produttori della zona che, per tutte le operazioni commerciali, doganali e bancarie, sono necessitati ad avere il « peso riconosciuto » dalle ferrovie dello Stato, non poten-

dosi effettuare tale operazione sul ponte a bilico della stazione di San Vito dei Normanni, senza notevole perdita di tempo. È da considerare che tale modesto lavoro dovrebbe iniziarsi al più presto, in vista della imminente campagna di esportazione dei cocomeri e dei prodotti ortofrutticoli e delle uve, che rappresentano le maggiori ricchezze del mercato agricolo dell'intera provincia di Brindisi;

b) per sospendere la soprattassa di lire 3380, di cui attualmente viene gravato il mittente o il destinatario, per ogni trasporto a mezzo vagoni ferroviari, caricati o scaricati sulla banchina del porto di Brindisi, contro le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 dell'allegato 6 delle condizioni e tariffe per il trasporto delle cose. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

« GUADALUPI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se, in considerazione che la legge dispone di riservare ai reduci il 50 per cento dei posti allorché si tratti di assunzioni superiori ai venti operai, non ritenga opportuno sopprimere questa condizione, per evitare che resti inoperante la legge stessa nelle regioni ove in troppo ristretto numero esistono complessi industriali che possano assumere prestatori d'opera in numero superiore ai venti. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

« VIOLA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro delle finanze, per sapere se non ritenga opportuno disporre a favore dell'ENAL la sospensione del pagamento della tassa di concessione governativa per la licenza spaccio bevande e della tassa IGE. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta)*.

« TARGETTI, BARBIERI, FARALLI, PAOLUCCI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se non ritenga opportuno la revoca di quanto disposto nella circolare 3 maggio 1948, che praticamente impedisce la costituzione di nuovi circoli ENAL e ne mette in difficoltà molti già esistenti. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta)*.

« TARGETTI, PAOLUCCI, FARALLI, BARBIERI ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1948

PRESIDENTE. Le interrogazioni, testé lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai Ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

La seduta termina alle 21.5.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 16:

1. — Svolgimento di una proposta di legge dei deputati Marchesi ed altri per la nomina di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni delle scuole e degli istituti privati di istruzione media legalmente riconosciuti.

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

« Proroga dei contratti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione ». (30) (*Urgenza*).

3. — *Discussione del disegno di legge:*

« Ratifica dell'Accordo di cooperazione economica tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, concluso a Roma il 28 giugno 1948 ». (36) (*Urgenza*).

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. ALBERTO GIUGANINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI